

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
79.
SITZUNG

6. 4. 1978

Presidente: VAJA

Indice

Disegno di legge n. 81:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1976, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”

pag. 4

Disegno di legge n. 89:

“Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali”

pag. 10

Disegno di legge n. 71:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente ‘Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione’ ”

pag. 22

Delibera n. 29:

“Attribuzione del trattamento economico al Segretario generale reggente”

pag. 84

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 81:

“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane”

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 89:

“Verbesserung einiger Fürsorgebehandlungen”

Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 71:

“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 11. Dezember 1975 betreffend: ‘Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeinsekretäre der Region’ ”

Seite 22

Beschluß Nr. 29:

“Zuerkennung einer angemessenen Besoldung an den amtsführenden Generalsekretär” (in geheimer Sitzung)

Seite 84

- a) Disegno di legge n. 62: "Norme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali" (presentato dai Consiglieri del P.S.I.);
- b) Disegno di legge n. 73: "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige" (presentato dai Consiglieri del P.C.I.);
- c) Disegno di legge n. 74: "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni" (presentato dalla Giunta regionale)

- a) Gesetzentwurf Nr. 62: "Bestimmungen über die Dezentralisierung zur Beteiligung der Bürger an der Führung der Lokalkörperschaften" (vorgelegt von den Abgeordneten der S.P.I.);
- b) Gesetzentwurf Nr. 73: "Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger an der Verwaltung der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol" (vorgelegt von den Abgeordneten der K.P.I.);
- c) Gesetzentwurf Nr. 74: "Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger am Verwaltungsleben der Gemeinden" (vorgelegt vom Regionalauschuß)

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 28.3.1978.

DEMETZ (segretario questore - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri:

Angeli, Cogoli, Grigolli, Lorenzi Iginio, Mengoni, Tonon, Vettorazzi, Vinante, Zanghellini, Ziosi, Benedikter, Gebert-Deeg, Gouthier, Jenny, Magnago, Nicolodi, Rigott.

C o m u n i c a z i o n i

In data 31 marzo 1978 la Giunta regionale ha presentato i seguenti disegni di legge:

- n. 99: "Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale";
- n. 100: "Norme per la unificazione dei turni elettorali comunali".

M i t t e i l u n g

Der Regionalausschuß hat am 31. März 1978 folgende Gesetzentwürfe vorgelegt:

- Nr. 99: "Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates";
- Nr. 100: "Bestimmungen über die Vereinheitlichung der Wahltermine für die Gemeindevahlen".

Wir sind bei der letzten Sitzung beim fünften Punkt der laufenden Tagesordnung stehengeblieben: Gesetzentwurf Nr. 81: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane". Bei der Behandlung dieses Gesetzes unterbrachen wir die Sitzung nach der Abstimmung über den Artikel 10. Wir sind somit zur Behandlung von Artikel 11 gelangt. Er lautet:

Nella precedente seduta abbiamo sospeso i lavori al punto 5 del corrente ordine del giorno: Disegno di legge n. 81: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

La trattazione della presente legge era stata interrotta dopo la votazione dell'art. 10, pertanto proseguiamo con l'art. 11.

Art. 11

Il numero 2 del primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, è integrato con la seguente frase: "tale certificato, per i Comuni della provincia di Bolzano, deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto al voto per l'elezione dei Consigli comunali nella Provincia medesima".

Il numero 3 del primo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"3. la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata da un notaio, dal cancelliere di un qualsiasi Ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal Giudice conciliatore. Nei Comuni della provincia di Bolzano tale dichiarazione deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza del candidato ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo

18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 integrato dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104 contenente norme transitorie in materia. L'appartenenza ad un gruppo linguistico, documentata in sede di candidatura, ha validità per tutta la durata della carica".

Al numero 4 del primo comma dello stesso articolo, le parole: "...per i Comuni contemplati dal precedente articolo...", sono sostituite dalle parole: "...per i Comuni della provincia di Bolzano...".

Al secondo comma dello stesso articolo le parole: "...del secondo giorno successivo...", sono sostituite dalle parole: "...del giorno successivo...".

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime".

L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato.

Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 12

Al primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "...entro il giorno successivo a quello stabilito per...", sono sostituite dalle parole: "...entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per ...".

La lettera b) del primo comma dello stesso articolo è sostituita dalla seguente:

"b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, integrata per i Comuni della provincia di Bolzano dal certificato di appartenenza ad un gruppo linguistico, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante inoltre, per i Comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto al voto per l'elezione dei Consigli comunali nella provincia medesima;".

La lettera c) del primo comma dello stesso articolo è sostituita dalla seguente:

"c) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in

errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni iden
tici o facilmente confondibili con quelli depositati
presso la Presidenza della Giunta provinciale o con
quelli presentati in precedenza oppure riproducenti
immagini o soggetti religiosi; in tali casi la Commissione
assegna un termine di non oltre 24 ore per la
presentazione di un nuovo contrassegno;".

Alla lettera d) del primo comma dello stesso ar
ticolo le parole: "... dal dirigente o dai dirigenti pro
vinciali del partito o del gruppo, vistata dal Presidente
della Giunta provinciale...", sono sostituite dalle parole
le: "...da uno o più dirigenti regionali o provinciali
del partito o raggruppamento politico, che ha depositato
il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidi
dente della Giunta provinciale...".

**Metto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con
1 astenuto.**

Art. 13

La lettera a) del primo comma dell'articolo 60
della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive mo
dificazioni, è sostituita dalla seguente:

"a) recapitare il plico di cui all'articolo 54 al sindaca
co del Comune o suo delegato, il quale ne curerà il
successivo inoltro al Pretore;".

Metto in votazione l'art. 13: è approvato all'unanimità.

Art. 14

Al secondo comma dell'articolo 62 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "...alla trasmissione al Pretore del mandamento del plico di cui all'articolo 54...", sono soppresse; e le parole: "...e loro consegna al segretario comunale a termini dell'articolo 72, nonché la riconsegna...", sono sostituite dalle parole: "...e loro consegna al sindaco del Comune o suo delegato, a termini dell'articolo 72, nonché alla riconsegna...".

Metto in votazione l'art. 14: è approvato all'unanimità.

Art. 15

Al quarto comma dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "...nonchè per la trasmissione immediata alla Giunta regionale dell'altro esemplare...", sono sostituite dalle parole: "...nonchè per il recapito al sindaco del Comune o suo delegato per l'immediato inoltro alla Giunta regionale dell'altro esemplare...".

Metto in votazione l'art. 15: è approvato all'unanimità.

Art. 16

All'ultimo comma dell'articolo 67 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "...alla loro consegna al segretario comunale...", sono sostituite dalle parole: "...al loro recapito al sindaco del Comune o suo delegato...".

Metto in votazione l'art. 16: è approvato all'unanimità.

Art. 17

Il secondo comma dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è soppresso.

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"I plichi ed i pacchi diretti al Pretore, alla Giunta regionale ed al Comune sono consegnati direttamente dal Presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al sindaco del Comune o suo delegato che ne rilascia ricevuta e ne cura l'immediato inoltro agli uffici destinatari.".

Metto in votazione l'art. 17: è approvato all'unanimità.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Dichiarazioni di voto? Nessuna. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Prego chi non è autorizzato ad essere in aula di allontanarsi. Prego chiudere le porte del Consiglio.

Esito della votazione:

votanti 42

37 sì

1 no

4 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 42, ja 37, nein 1, weisse Stimmzettel 4.

Der Regionalrat beschliesst das Gesetz.

Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, Punkt 6 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 89: "Verbesserung einiger

Fürsorgebehandlungen".

Ich ersuche den Ausschuss um seinen Bericht.

Punto 6) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 89: "Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali".

Ha la parola per la relazione l'assessore Carli.

CARLI (assessore previd. enti sanitari - D.C.):

Il presente disegno di legge risponde a due esigenze principali.

La prima è quella di modificare il congegno delle leggi regionali 14 agosto 1971 n. 29 e 2 gennaio 1976 n. 1, di intervento in materia previdenziale, in base alle quali le misure dei trattamenti integrativi ivi assicurati sono legate automaticamente ai sistemi di variazione delle corrispondenti prestazioni, erogate in forza della legislazione nazionale, rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L.

La seconda è quella di disporre l'integrazione degli stanziamenti previsti per il finanziamento delle citate leggi regionali, al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli adeguamenti delle prestazioni.

Come è noto, la legge regionale 14 agosto 1971 n. 29, colmando una lacuna contenuta nell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che parificò il trattamento pensionistico di reversibilità degli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quella spettante ai superstiti dei lavoratori dipendenti, estese tale pensione, in misu-

ra pari al trattamento minimo, al coniuge o, in assenza, ai figli, residenti nella regione, di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ancorchè deceduti in data precedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 153, o se titolari di pensione a carico della gestione speciale, questa avesse decorrenza precedente al 1° gennaio 1970.

Già in occasione della presentazione, in data 16 luglio 1976, dell'ultimo disegno di legge per l'aumento dello stanziamento relativo alla legge regionale n. 29, la Giunta regionale aveva rilevato che, di fronte alla rigidità del bilancio regionale e permanendo l'andamento crescente degli importi pensionistici nelle proporzioni verificate negli anni precedenti, si sarebbe reso necessario valutare quanto prima l'opportunità di introdurre dei correttivi a tale andamento.

Nel 1971, all'atto dell'emanazione della legge regionale, la pensione infatti era riferita ad un importo di Lire 18.000.=.

A seguito del D.M. 20 ottobre 1977, emanato per la perequazione automatica delle pensioni ai sensi dell'art. 19 della citata legge 30 aprile 1969 n.153, la nuova misura del trattamento minimo delle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e valido quindi per la legge regionale, sarà per il 1978 di Lire 91.100.=, con incremento, rispetto allo importo del 1977, pari al 19,50%.

Con legge regionale 2 gennaio 1976 n. 1, è stata prevista la concessione di una rendita a favore dei lavoratori residenti nella regione Trentino-Alto Adige, affetti da sordità da rumori, non tutelata dall'I.N.A.I.L. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; detta rendita è erogata nella misura e secondo le norme delle corrispondenti prestazioni previste dal citato Testo Unico.

Ora, mentre all'atto dell'emanazione della legge la determinazione delle rendite era effettuata entro i limiti di un massimale retributivo annuo di Lire 2.503.800.= e di un minimale di L. 1.843.800.=, a seguito della rivalutazione disposta con D.M. 28 luglio 1977, i nuovi indici retributivi sono stati e levati rispettivamente a Lire 4.547.000.= e a Lire 2.840.000.=, con effetto dal 1° luglio 1977; si tratta di un aumento dell'ordine dell'80%, che si ripercuote direttamente in pari misura sui costi di appliazione della legge regionale n. 1 del 1976.

Di fronte ai sopracitati provvedimenti governativi, all'evolvere conseguente dei costi derivanti a carico delle leggi regionali e in considerazione della limitata elasticità del proprio bilancio, la Giunta regionale ha ravvisato l'opportunità che per l'avvenire sia riservata all'organo legislativo la responsabilità di provvedere ai necessari adeguamenti del-

le misure delle prestazioni previdenziali assicurate dalla Regione.

Ha conseguentemente disposto l'eliminazione dalle sopracitate leggi dei congegni di aggancio automatico delle prestazioni regionali alla misura dei corrispondenti trattamenti previsti dalla legislazione previdenziale statale.

La Giunta regionale intende peraltro confermare nel contempo la linea fin qui perseguita di mantenere il livello dei trattamenti previsti dalle leggi regionali negli importi di quelli nazionali.

In questo senso ha stabilito in Lire 91.100.= lo importo pensionistico previsto in applicazione della legge regionale 14 agosto 1971 n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

In ordine alla rivalutazione degli importi della rendita per sordità prevista dalla legge regionale, ha invece introdotto una retribuzione-indice di Lire 3.500.000.= unica per ogni rendita, e ciò al fine di conseguire ulteriormente uno scopo perequativo dei trattamenti.

Con l'occasione la Giunta regionale ha altresì ritenuto doveroso dare attuazione alla sentenza n. 93 del 24 maggio 1977, con la quale la Corte Costituzionale, dichiarando la illegittimità del secondo comma dell'art. 74 del Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha parificato la invalidità richiesta per il diritto alle prestazioni conseguenti a malattia professionale a quelle derivanti da infortunio.

Come è noto, il Testo Unico citato considerava, agli effetti delle prestazioni, una invalidità superiore al 10% nel campo degli infortuni e superiore al 20% per i casi di malattia professionale.

La Giunta regionale ha ravvisato poi l'opportunità che identico aumento retributivo a quello previsto per la sopracitata legge regionale n. 1, venga introdotto anche alla legge regionale 11 settembre 1961 n. 8 e successive modificazioni, concernente la concessione di una rendita agli affetti da silicosi e asbestosi residenti nella regione.

L'importo retributivo attuale era fermo dal 1973 a Lire 1.740.000.=, largamente al di sotto dell'attuale nuovo minimale retributivo previsto per le rendite erogate dall'I.N.A.I.L.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge riflettono rispettivamente per la legge regionale 14 agosto 1971 n. 29, legge regionale 2 gennaio 1976 n. 1 e legge regionale 11 settembre 1961 n. 8, le modificazioni sopra illustrate.

Gli articoli 5 e 6 contengono le norme conseguenti per la necessaria copertura finanziaria.

PRESIDENTE: Es hat das Wort der Präsident der 2. Gesetzgebungs-kommission.

La parola al Presidente della II^a commissione, cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.):

La II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 24 febbraio 1978.

L'Assessore Carli ha illustrato la portata del provvedimento, mediante il quale si adeguano i trattamenti pensionistici previsti da leggi regionali a quelli stabiliti da leggi dello Stato.

Il provvedimento di legge ha dato luogo ad ampia discussione, con richieste di chiarimenti e relative informazioni da parte del rappresentante della Giunta regionale.

Al termine dell'esame, la Commissione ha dato la propria adesione al disegno di legge, approvando nel contempo i conseguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, quantificati dalla Giunta negli emendamenti apportati al testo originario.

Nella votazione finale del provvedimento si è astenuto il cons. Sfondrini.

Si sottopone ora il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola?

Es wünscht niemand das Wort. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

Nessuno desidera intervenire. Il dibattito generale è chiuso. Votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, l'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, contenente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificato con legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è sostituito dal seguente:

"La pensione indiretta o di riversibilità prevista dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa in misura pari a lire 91.000.= mensili, a favore del coniuge o, in assenza, congiuntamente ai figli, di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, residenti nelle Province di Trento e di Bolzano, ancorchè l'iscritto alla gestione speciale sia deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della precitata legge n. 153 e, se titolare di pensione, questa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

La pensione di cui al precedente comma spetta qualora gli interessati non abbiano titolo a pensione di importo pari o superiore a quello ivi previsto e semprechè nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei confronti dei soggetti di cui al primo comma, che percepiscono pensioni di importo inferiore a quello della pensione prevista dalla presente legge, quest'ultima viene ridotta in misura corrispondente all'importo della pensione percepita".

Ha la parola l'assessore Carli.

CARLI (assessore previd., enti sanitari - D.C.): Presidente, solo per una precisazione. Credo che ci sia appunto un errore di stampa, al secondo capoverso, in quanto dice "lire 91.000", ed invece è "91.100" come proposto dalla Giunta. Ciò creerebbe non disguidi di carattere economico, bensì eventualmente delle difficoltà erogative per l'INPS.

PRESIDENTE: Viene corretto senz'altro in 91.100.

Diese formale Korrektur wird vorgenommen.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, contenente provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori, è sostituito dal seguente:

"Il beneficio di cui all'articolo precedente spetta purchè la inabilità si sia verificata entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nelle lavorazioni soggette a rischio e qualora venga accertata una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore all'11 per cento".

"E qualora" sì. Queste sono correzioni formali.
Mettp in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3

Con decorrenza dal 1° luglio 1977, l'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, contenente prov videnze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumo ri, è sostituito dal seguente:

"La misura della rendita di cui al precedente ar ticolo 1, è determinata, con applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione annua di lire 3 milioni 500 mila.

Le norme del Testo Unico citato al precedente com ma si applicano altresì per l'accertamento della sordità de rivante da rumori, per la valutazione del grado di inabilità ed in genere per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge".

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 3 bis

Qualora il reddito complessivo lordo del beneficiario della rendita, prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1976, n° 1, al netto della rendita stessa e delle eventuali quote integrative, abbia superato nell'anno precedente l'importo di lire 5 milioni, la rendita e le eventuali quote integrative sono corrisposte nella misura del 50 per cento. La rendita non viene corrisposta se il reddito risulta superiore all'importo di lire 7 milioni.

Le limitazioni di cui al comma precedente si applicano dal 1° luglio 1978 e non riguardano le prestazioni di cui ai n° 5 e 6 dell'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124.

Zu Artikel 3 bis wurde vom Regionalausschuss ein Änderungsantrag eingereicht. Er lautet:

Ich ersuche um etwas mehr Ruhe!

Prego un po' di silenzio, signori consiglieri! Chi ha da discutere lo faccia possibilmente al di fuori del Consiglio, per favore!

Emendamento all'art. 3 bis, è aggiunto il seguente terzo comma:

Entro il 30 giugno di ogni anno i beneficiari della rendita sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 1114, attestante il reddito complessivo lordo conseguito nell'anno precedente. La riduzione o la sospensione della rendita ha effetto dal 1° luglio e ha durata annuale.

La Giunta intende illustrare questo emendamento? La parola all'assessore Carli.

CARLI (assessore previd., enti sanitari - D.C.): Sì, Presidente, è un emendamento formale, esplicativo e chiarificatore dell'art. 3 bis, introdotto in commissione, in quanto questo dovrebbe eliminare la necessità di avere un regolamento a seguito, appunto, di questo articolo. In quanto si dice chiaramente che entro il 30 giugno di ogni anno i beneficiari della rendita sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, nella quale si constati chi è sotto i limiti previsti, i 5 milioni e i 7 milioni. In seguito a questo emendamento, non servirebbe fare un regolamento esplicativo di questo art. 3 bis.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola sull'emendamento? Vogliamo l'emendamento:

Wünscht jemand das Wort zum Abänderungsantrag? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen ab über den Abänderungsantrag. Wer isti dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Abänderungsantrag isti mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen.

Votiamo l'emendamento. Chi approva? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato con un voto contrario ed una astensione.

Metto in votazione l'art. 3 bis: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 4

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n.8, contenente norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, modificata con leggi regionali 10 novembre 1965, n. 14, 14 agosto 1967, n. 16 e da ultimo con l'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n.7, è sostituito dal seguente:

"Le rendite dovute, ai sensi del precedente articolo 1, ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate sulla base di una retribuzione annua di lire 3.500.000.="

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

In conseguenza degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, è eleva-

ta a Lire 320 milioni per l'esercizio 1977 e a Lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1978.

Le autorizzazioni di spesa, previste dalle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni ed 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione del disposto di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, sono elevate a decorrere dall'esercizio 1978 a Lire 650 milioni, rispettivamente a Lire 103 milioni.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 6

Alla copertura dell'onere di Lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1977 e alla maggiore spesa complessiva di Lire 655 milioni a carico dell'anno 1978 si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Dichiarazioni di voto?

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 47

42 sì

2 no

3 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 47, ja 42, nein 2, weisse Stimmzettel 3.

Der Regionalrat beschliesst das Gesetz.

Ich schlage dem Regionalrat vor, den Punkt 9 der Tagesordnung wegen Dringlichkeit vorzuziehen. Wenn keine Einwände erhoben werden, schlage ich dem Regionalrat vor, Punkt 9 der Tagesordnung vorzuziehen: Gesetzentwurf Nr. 71:

"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 11. Dezember 1975 betreffend: 'Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region'".

Wegen der erforderlichen Dringlichkeit schlage ich vor, diesen Punkt sofort zu behandeln, wenn keine Einwände erhoben werden. Also wir behandeln Punkt 9 der Tagesordnung, wie eben verlesen.

Punto 9) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 71:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente 'Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione'".

Ha la parola l'assessore Bertorelle per la lettura della relazione sulla legge n. 71.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

Tenendo fede agli impegni assunti nella prima metà del gennaio scorso di fronte al Consiglio regionale, nel corso dell'ampio dibattito avutosi a seguito della mozione a firma dei Consiglieri del Partito Socialista Italiano, Ricci e Tomazzoni, sul disservizio quasi cronico che coinvolgeva e coinvolge un buon numero di Amministrazioni per la pratica impossibilità di garantire un adeguato servizio di segreteria comunale, essendo ancora parecchie le sedi vacanti ed essendo impossibilitati a coprirle validamente con servizi a scavalco, senza creare ulteriori disservizi, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il presente disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975 n. 11, che detta "Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione".

La predetta legge regionale, dopo un anno di prova, viene modificata ed integrata, soprattutto per quanto riguarda il Titolo II, ed i problemi nascenti dalla difficoltà di coprire i posti di Segretario comunale. Sono state risolte le situazioni atipiche che si erano create durante il periodo della statizzazione dei segretari comunali, non si è potuto fronteggiare l'esodo massiccio venutosi a creare, e per la applicazione dei benefici della legge n. 336 e per l'anticipato pensionamento.

Già alla data di entrata in vigore della L.R. n. 11, diverse erano le sedi vacanti, prive di un titolare e la disciplina concorsuale allora prevista del concorso per soli titoli ha attirato innumerevoli domande di segretari prossimi al pensionamento e che fruendo dei benefici combattentistici minacciavano di porre in serio pericolo le già traballanti finanze comunali.

Da qui la necessità di una nuova disciplina delle procedure concorsuali, oltrechè una più ampia possibilità di provvedere nei casi di assenza o impedimento, nonché di vacanza della sede segretariale, alla reggenza o supplenza delle sedi medesime.

Inoltre, analogamente a quanto già in vigore per la provincia di Bolzano, si è introdotta una norma transitoria che prevede la possibilità di accesso alla carriera di segretari comunali di particolari categorie di dipendenti degli enti locali, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

Per quanto riguarda il Titolo I della L.R. n. 11, con il presente disegno di legge si è voluto disciplinare le assunzioni di personale contrattuale e prevedere l'obbligo del concorso per titoli ed esami per tutti i posti previsti dalle piante organiche, con la possibilità di assunzioni dirette solo per sostituire temporaneamente personale di ruolo impedito.

Nel presente disegno di legge si è voluto inoltre compiutamente disciplinare, dopo la comunalizzazione, la raccolta e l'impiego in regione dei proventi derivanti dai diritti di segreteria.

Per la validità delle motivazioni e per l'urgenza che la situazione presente richiede, la Giunta regionale ritiene che il presente disegno di legge che oggi viene sottoposto all'esame dei Signori consiglieri, sia meritevole di attento e favorevole esame.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I^a commissione per la lettura della sua relazione.
Ha la parola il cons. Paris.

PARIS (D.C.):

La I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 71 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione" nelle sedute del 17 e 24 novembre 1977; 9 e 16 febbraio 1978.

Il disegno di legge presentato dalla Giunta conteneva norme, tese sostanzialmente a modificare la disciplina concorsuale per le assunzioni dei dipendenti comunali e ad introdurre delle variazioni relative alle possibilità di incarico, per i casi di assenze, impedimenti o comunque vacanze delle sedi segretarili, attesa la situazione grave che, soprattutto in provincia di Trento, si è andata determinando negli ultimi anni. Altre innovazioni il disegno di legge recava circa la disciplina dell'assunzione del personale contrattuale e circa l'obbligo del concorso per titoli ed esami per la copertura di tutti i posti previsti dalle piante organiche.

Infine il disegno di legge introduceva mutamenti in tema di raccolta ed impiego dei proventi derivanti dai diritti di segreteria. In sostanza quindi il disegno di legge introduceva modifiche significative e di fondo nella di-

sciplina del personale comunale.

La I[^] Commissione legislativa, già in sede di discussione generale, su sollecitazione dei rappresentanti del gruppo del P.S.I. e con richiamo all'ordine del giorno votato dal Consiglio regionale in data 14 gennaio 1977, ritenne di dover udire le organizzazioni sindacali in ordine a tutta la tematica.

A questo fine, in data 24 novembre 1977, alcuni componenti della Commissione si incontrarono con le rappresentanze sindacali le quali rilevarono che il disegno di legge regionale introduceva una normativa che, entro certi limiti, poteva incidere ed interferire sul processo, in corso in ambedue le province, tendente alla omogeneizzazione del trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti pubblici.

Nel successivo incontro, tenutosi il 9 dicembre 1977, le organizzazioni sindacali precisarono il loro punto di vista nel senso che, fatto salvo il giudizio di merito sulle altre disposizioni contenute nel disegno di legge, si rendeva indispensabile ed urgente provvedere sostanzialmente a tre sole modificazioni:

- la prima, relativa alla maggior estensione delle categorie, alle quali poter affidare incarichi di supplenza o reggenza delle sedi segretarili a qualsiasi titolo vacanti;
- la seconda, relativa alla correzione dell'articolo 5 della legge n. 11 al fine di corrispondere l'indennità integrativa speciale in proporzione all'effettivo ruolo svolto dal dipendente;
- la terza, nel senso di equiparare a tutti gli effetti, giuridici ed economici, i segretari comunali al rimanente personale.

Con le suddette modificazioni - a giudizio delle organizzazioni sindacali - si poteva ovviare agli inconvenienti più rilevanti della vigente disciplina, senza peraltro interferire nella struttura complessiva della legge, riservandosi a questo riguardo un ulteriore provvedimento legislativo.

La I[^] Commissione legislativa, d'intesa con la

Giunta regionale, ha accolto questo orientamento e di consequenza presenta al Consiglio regionale un testo che costituisce uno stralcio dell'originario disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e recante il n. 71.

Contemporaneamente, nell'affrontare le modifiche all'articolo 28, la Commissione ha ritenuto di dover ivi stabilire il principio che la disciplina giuridico-economica di tutto il personale comunale deve fare riferimento agli accordi nazionali. Peraltro dovendosi prevedere, in relazione all'obiettivo della omogeneizzazione, qualche provvedimento specifico, si è ritenuto, nell'ambito della competenza in materia, di inserire una norma di tipo transitorio che faccia salvi gli eventuali accordi stipulati in tal senso con le organizzazioni sindacali.

In sede di Commissione è stata avanzata una proposta tendente a consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle funzioni segretari-li anche ai dipendenti delle amministrazioni in servizio da un certo numero di anni e in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

La proposta tendeva a stabilizzare la copertura dei posti segretarili nei comuni più piccoli e periferici, nei quali difficilmente i segretari comunali rimangono per un certo periodo, con la copertura dei relativi posti, attraverso il personale locale già in forza ai comuni. La I[^] Commissione legislativa ha ritenuto di dover soprassedere alla proposta, almeno per il momento, sulla considerazione che la medesima costituirebbe una eccezione al criterio che prevede che i segretari comunali siano in possesso della laurea.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.
Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Sarò molto breve e possibilmente sintetico per affrontare una tematica che credo abbia notevole rilevanza nei confronti di una situa-zione, qual è quella che riguarda gli enti locali, i comuni e per quanto ci riguarda, nel momento particolare, il capo della burocrazia comunale, il segretario comunale. Dalla relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 71, testè letto dall'assessore regionale agli enti locali, si rileva

come già nell'ottobre del 1976, possiamo dire nel lontano ottobre del 1976, il gruppo socialista presentava una mozione a questa assemblea per sollecitare e impegnare la Giunta regionale a por mano a delle modifiche, a degli aggiornamenti, che si rendevano evidentemente necessari per correggere l'impostazione iniziale della legge n. 11 del 1975.

Già in occasione dell'iter consiliare di quella legge, a nome dei socialisti io avevo manifestato notevoli perplessità e preoccupazioni, tanto da costringerci a non poterla votare, e queste nostre preoccupazioni poi si sono dimostrate vere nella pratica applicazione, tanto che sono state accettate anche da coloro che avevano insistentemente voluto la legge. Per questo l'assessore, mi sembra, accogliendo questa nostra proposta, già nel marzo del 1977, esattamente il 2 marzo, presentava un complesso disegno di legge, non certamente onnicomprensivo delle correzioni da apportare alla legge originale, ma perlomeno che cercava di ovviare alle più evidenti carenze della normativa regionale. Dopo di che siamo arrivati al '78, oggi siamo al 6 aprile del 1978, e speriamo di poter varare perlomeno questo stralcio di cui ha riferito il Presidente della I^a commissione legislativa regionale, avv. Paris, anche se, a giudizio nostro, non è che risolva e soddisfi ai principi, agli scopi per i quali noi ci siamo fatti portatori e promotori della mozione dell'ottobre del '76, del resto votata unanimemente da questa assemblea, e che l'assessore regionale agli enti locali aveva fatto propria, a nome della Giunta, e che era stata recepita poi dal disegno di legge originario, sul quale però si sono manifestate le preoccupazioni che noi condividiamo, del resto, contenendo un principio che sovrasta i principi, che dallo stesso discendono, quale quello della omogeneizzazione. Noi siamo anche molto convinti che il progetto di omogeneizzazione nell'ambito di tutto l'impiego pubblico, che possa riguardare Regioni e Province ed Enti a queste sottostanti, abbia privilegio, abbia preminenza rispetto ai problemi di ordine operativo, i quali non sono certamente di basso rango rispetto alle situazioni che devono essere corrette nei nostri enti locali, che poi sono la base, sono le fondamenta dell'ordinamento autonomistico. Non funzionando quelli, noi sappiamo quali difficoltà possiamo già accertare e prefigurare nell'articolazione, che noi sosteniamo, per un'affermazione democratica, per un confronto democratico e dialettico fra i vari enti e livelli di competenza.

Pertanto, come dicevo introducendo questo breve intervento, non starò ad analizzare tutta la vasta tematica che questo concerne; accettiamo e l'abbiamo accettata in commissione, come l'accettiamo oggi, la necessità di far seguire, in un secondo momento, una completa riforma dell'ordinamento recepito dalla legge n. 11 del 1975, perchè, come hanno sottolineato e richiesto le organizzazioni sindacali, c'è un problema di omogeneizzazione che l'originale progetto della Giunta n. 71 del 2 marzo potrebbe mettere in ulteriore difficoltà. Già sappiamo che le difficoltà non sono poche.

Ecco, pertanto, che la commissione è arrivata a questo stralcio, di cui ci ha riferito il Presidente, che riguarda questi 3 principi che sono stati sottolineati nell'incontro con i rappresentanti sindacali. Io mi riferisco alla prima di queste esigenze, relativa alla maggiore estensione delle categorie, alle quali poter affidare incarichi di supplenza o reggenza nelle sedi segretarili a qualsiasi titolo vacante. Devo fare anche richiamo alla risposta data dal progetto di legge regionale a questa richiesta, e cioè che, oltre a poter utilizzare con una certa celerità quelli che potrebbero o potranno essere gli abilitati, i resi idonei dai corsi provinciali sia di Trento che di Bolzano, si possano utilizzare eventualmente dei segretari messi in aspettativa per i vari provvedimenti previsti dalla normativa stessa. Nella elaborazione del signor assessore, penso della Giunta regionale, c'era una proposta all'art. 26 dell'originale disegno di legge n. 71, che prevedeva l'utilizzazione o la possibilità di immettere nella categoria dei segretari comunali anche i non laureati, che abbiano una sufficiente anzianità ed esperienza di servizio maturato nell'ambito dell'amministrazione comunale, cioè i diplomati, come lo sono la maggioranza dei segretari comunali che ancor oggi operano nell'ambito delle nostre amministrazioni comunali e in quelle del resto del Paese, norma transitoria che la Provincia di Bolzano ha preteso. Giustamente i colleghi della Provincia di Bolzano hanno voluto, al tempo del varo della legge n. 11 del '75, attraverso appunto questa norma eccezionalmente transitoria, poichè conoscevano la realtà della situazione dei comuni e degli enti locali della Provincia di Bolzano, hanno preteso di avere 10 anni di tempo prima di applicare tassativamente la norma che per l'accesso alla carriera del segretario comunale è necessario un titolo di laurea.

In Provincia di Trento questa sensibilità non è stata dimo

strata perchè si pensava di far fronte alla domanda dei segretari, giustamente riservando anche questa carriera ai laureati che, sulla base dei rispettivi titoli accademici, dovrebbero essere più preparati dal punto di vista culturale, giuridico, amministrativo, tecnico, a poter affrontare l'impegnativo ruolo di capo dell'amministrazione comunale. La Provincia di Trento ha organizzato un corso, mentre la Provincia di Bolzano l'aveva già esaurito ai tempi del varo della legge. E' stata fatta un'apposita norma per poter riconoscere e anche finanziare quel corso di preparazione per segretari comunali; la Provincia di Trento, come dicevo, ha fatto il suo corso, credo che erano circa 50 coloro che hanno iniziato a frequentarlo, il corso è iniziato da circa un anno, non è ancora esaurito, non come corso, ma come iter di abilitazione dei frequentanti. Comunque, credo che oggi potranno essere abilitati non più di 14 di questi neo laureati o laureati che hanno frequentato il corso di abilitazione per ottenere il riconoscimento e la qualifica di segretario comunale. La situazione, - e mi scuseranno i colleghi di Bolzano se devo far riferimento alla provincia di Trento -, la situazione in questa provincia credo che porti oggi circa a 60 le sedi comunali scoperte di segretario comunale titolare. Abbiamo anche, credo, dei segretari comunali, e possiamo immaginare in quale maniera e con quale possibilità di efficienza e di efficacia, abbiamo anche dei segretari comunali che devono provvedere a presiedere 4 - 5 comuni, e noi sappiamo che in questo caso il segretario non ha materialmente la possibilità di esercitare il proprio ruolo nell'ambito delle amministrazioni, potrà al massimo garantirne formalmente la legalità, essendo lui il titolare di questo ruolo di legalità, di notaio del comune, come si suol dire, di ufficiale del comune.

Ed allora noi dobbiamo pur ammettere che se questi comuni, ancor oggi, procedono, non so con quale grado di soddisfazione da parte degli amministratori e soprattutto degli utenti, se questi comuni ancora non hanno o non si sono trovati costretti a correre il rischio anche delle patriae galere o comunque di essere deferiti alla magistratura, perchè insufficientemente assistiti, credo che questo dipenda da quella assistenza ottenibile nell'ambito dei rispettivi organici comunali, nell'ambito dei rispettivi comuni, da parte di quei funzionari, di quegli impiegati anziani, che hanno maturato esperienza a sufficienza per coprire gli amministratori ed il servizio del grado maggiore possibile. E il segretario co

munale nominato a scavalco in forma provvisoria sappiamo che si limita, dove può, ad assistere alle sedute di Giunta o di Consiglio, ad apporre qualche firma dovendosi necessariamente affidare alla coscienza, alla preparazione, alla capacità dei collaboratori, che può trovare disponibili nella amministrazione dove è comandato a scavalco.

Questa, egregi colleghi, è la situazione che noi ci troviamo ad affrontare. Con questo disegno di legge, elaborato e predisposto a livello di stralcio dalla I^a commissione regionale, potremmo dare al Presidente della Giunta provinciale la possibilità di immettere con maggior velocità in servizio i 14 segretari comunali neo abilitati che usciranno dal corso di Trento, però teniamo conto che le sedi da coprire saranno 40 - 45 o poco meno. Se la formulazione, l'abilitazione, la preparazione, l'idoneità da parte di un ipotizzabile prossimo corso per segretari comunali della provincia di Trento avrà la velocità di quello che sta per finire, noi possiamo affermare che perlomeno per un altro anno e mezzo non avremo altri elementi disponibili, abilitati, per coprire questa necessità, che io ritengo veramente una necessità dell'ente pubblico, delle nostre amministrazioni comunali. Non credo che tale necessità esista, in questa misura, nella provincia di Bolzano, dove la situazione è molto ma molto più regolare, anche perchè, lo devo ripetere, i colleghi di Bolzano sono stati molto più attenti, hanno dimostrato maggior sensibilità e conoscenza di uno stato reale nell'utilizzare il vasto mondo del diplomato, che anche se non ha tutte le nozioni, le informazioni, la preparazione del laureato, comunque corrisponde, come ha corrisposto fino ad oggi, perlomeno alle principali esigenze delle nostre amministrazioni comunali. Ricordavo come questa necessità sia stata recepita dal nostro assessore agli enti locali nell'articolo 26 dell'originario disegno di legge n. 71, - non ve lo leggo per economia di tempo -; è un po' il recepimento dell'istanza emersa nel dibattito di questa assemblea, quando si è approvata la mozione dando incarico alla Giunta, se così si può dire, di predisporre il disegno. Dopo di che dallo stralcio questa normativa è scomparsa, e pertanto credo che non sia stata nemmeno soddisfatta la prima esigenza, relativa alla maggiore estensione delle categorie, alle quali poter affidare incarichi. Se non verranno esperite tutte le vere possibilità, noi non siamo d'accordo che vengano riesumati eventualmente coloro che sono stati messi in aspettativa per giuste ragioni o personali o di istituto, coloro che sono stati posti magari in quiescenza per

chè hanno utilizzato la 336; sappiamo benissimo che questa è una delle possibilità offerte e noi diciamo che invece va utilizzata quella che è la potenzialità sul piano delle effettive capacità esistenti nei nostri comuni. E' dimostrato, e su questo io non credo di dover insistere, è dimostrato che abbiamo degli ottimi funzionari nell'ambito del comune che hanno avuto la sfortuna o non hanno avuto l'accortezza di pensare anche a laurearsi, ma che potendo frequentare i corsi, potendo sottostare agli esami di abilitazione, possono assolvere a questa esigenza.

Ecco, pertanto, che se stralcio di legge dobbiamo fare per poter rispondere in maniera adeguata ad un'esigenza delle amministrazioni comunali, e devo insistere e riferirmi in particolare alla provincia di Trento, dobbiamo esaminare anche questo.

Non vedo, non so, e mi scuso per la mia ignoranza, che esistano motivi particolare per rendere illegittima la norma transitoria che concede quello che già nel '75 è stato previsto per la provincia di Bolzano. Qui sorge il dubbio che quella eventuale illegittimità o difficoltà di far accettare una eventuale proposta da parte del Governo non sia stata tenuta nel debito conto, anche nel momento in cui nel marzo del '77 la stessa Giunta, lo stesso assessore, gli stessi uffici hanno cercato di ipotizzare attraverso questo articolo 26. E' mai possibile che certe attenzioni che vengano evidenziate in questo momento, non siano state tenute nel debito conto al momento della proposta del varo da parte della Giunta, dell'esame da parte della commissione di quel disegno di legge?

Ho voluto segnalarvi questa situazione e non per un eccesso di zelo, ma per un corretto procedere, per una metodologia che forse potrebbe essere utilizzata in ben più vasto raggio in moltissime occasioni; ho voluto ascoltare anche i diretti interessati, sia i dipendenti comunali che gli amministratori comunali, inviando loro la proposta di emendamento, che mi permetterò oggi di proporre a questa Assemblea, dove si prevede appunto la possibilità di immettere questi diplomati, senza laurea cioè, però che abbiano una determinata anzianità di servizio, in una carriera di concetto equipollente, prestata nell'ambito delle amministrazioni comunali, che possano o vogliano frequentare il corso abilitante, che comunque superino l'abilitazione di segretario comunale. Pertanto c'è un momento di filtro, c'è un momento di verifica

sulle effettive capacità di cui può far conto l'amministrazione per questi candidati alla carriera di segretario. Poi c'è un altro aspetto che è stato riconosciuto da molte parti -, io non voglio dire da tutte, perchè non voglio parlare a nome di chi non ha potuto consultare -, comunque è stato soprattutto riconosciuto come la vera strada per far fronte alle difficoltà dei nostri comuni nei momenti, e non sono pochi, in cui l'amministrazione si trova, per un motivo o per l'altro, a dover essere priva del segretario, c'è la malattia, c'è la vacanza, ci sono le ferie, c'è l'indisponibilità comunque, c'è la vacanza del posto, ed allora io credo che nelle ipotesi indicate potrebbe assolvere benissimo alle esigenze della amministrazione comunale di vice-segretario. Allora noi diciamo: ma perchè almeno questa figura del vice-segretario non può essere assunta, l'incarico non può essere attribuito ad un dipendente della amministrazione comunale che abbia dimostrato le proprie capacità, che sia stato abilitato e non necessariamente che sia un laureato? I comuni che han potuto affrontare le loro necessità, le loro difficoltà, che han potuto garantire un'esistenza normale delle rispettive amministrazioni, l'han potuto fare utilizzando il vice-segretario.

Con questo intendimento, pertanto, io ho consultato le amministrazioni comunali e vi assicuro che decine e decine di amministrazioni comunali mi hanno sollecitato e mi hanno richiesto di sostenere questa necessità a nome loro. Ho nella mia documentazione a disposizione dei colleghi della Giunta, dell'assessore competente, queste lettere e vi posso dire che, salvo due lettere che dissentono da questa impostazione che ho cercato di illustrare, e vi dirò anche che tipo di lettere sono, le altre lettere sono tutte favorevoli. Addirittura l'unione dei comuni, l'UNCEM, ha caldeggiato questa iniziativa e sarò ben felice, signor assessore, di poterle trasferire questa nota che l'UNCEM mi ha cortesemente fornito. Dico che solamente due comuni hanno detto che non è il caso di riconoscere al diplomato la capacità che invece è solamente del laureato. E qui ci sarebbe da fare un discorso ricordando le battaglie dei sindacati della sinistra, i quali agganciandosi alle istanze dei Paesi molto più evoluti, dal punto di vista economico e culturale del nostro, hanno chiesto da anni di non fare strozzature, di non premiare esclusivamente il titolo accademico, ma di riconoscere la capacità dell'individuo per quello che vale e non per quello di cui è titolato.

Pertanto, io non voglio soffermarmi su questa polemica, voglio solamente dire che i due comuni che hanno ritenuto non opportuna la modifica che io propongo, l'hanno fatto non per bocca dei rispettivi sindaci, ma per bocca o per macchina da scrivere del segretario comunale; perchè è lui che ha firmato tutte due le lettere, perciò è comprensibilissimo che questi segretari comunali di una certa organizzazione sindacale nella nostra provincia non accettino questa proposta, vedendo nell'iniziativa, che potrebbe eventualmente essere accettata o meno da questa Assemblea, un tentativo per offuscare la primogenitura e la capacità del laureato o magari per sottendere posti a disposizione dei laureati.

Noi vorremmo che i posti di lavoro fossero a disposizione di coloro che sono capaci di assolvere al compito loro affidato, a prescindere dal titolo di studio.

Detto questo, io credo di poter esprimere soddisfazione, che del resto ho già manifestato in commissione, sulla iniziativa assunta dalla Giunta, a suo tempo, per innovare in questo senso la legge 11 del '75; credo però che se vogliamo veramente soddisfare la volontà di questo Consiglio regionale e l'esigenza dimostrata dall'assessore nel proporci il suo originario disegno di legge, questo emendamento che mi sono permesso di illustrare in forma anticipata, utilizzando questa occasione della discussione generale, dovrebbe e deve, a giudizio nostro, essere accolto.

PRESIDENTE: Bevor ich Abgeordneten Oberhauser das Wort erteile, ersuche ich die Fraktionsvorsitzenden sich am Nachmittag um 15 Uhr zu einer kurzen Fraktionsvorsitzendenbesprechung einzufinden, weil wir, wie bei der letzten Regionalratssitzung beschlossen, über die neue Norm der Geschäftsordnung bezüglich Punkt 3 Tagesordnung, den wir vertagt haben, beraten müssen. Ich ersuche die Herren Fraktionsvorsitzenden und die Mitglieder des Präsidiums sich am Nachmittag um 15 Uhr zu einer kurzen Besprechung einzufinden.

Es hat der Abgeordnete Oberhauser das Wort.

Prima di concedere la parola al cons. Oberhauser prego i signori capigruppo di voler intervenire alle ore 15 ad una breve riunione del collegio dei capigruppo, dovendo esaminare, come deciso, la nuova norma del regolamento interno, concernente il punto 3 dell'ordine del giorno, rinviato nella scorsa seduta. Prego pertanto i signori capigruppo ed i membri dell'ufficio di Presidenza di intervenire alle ore 15 per una

breve riunione.

La parola al cons. Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich muß bedauern, daß die Gesetzesvorlage "Änderungen des Regionalgesetzes Nr. 11 vom Jahre 1975", welche von der Regionalregierung am 2. März 1977 bereits genehmigt worden ist und wichtige Abänderungsbestimmungen zum ursprünglichen Gesetz Nr. 11 vorsieht, erst heute über die Bühne geht und von diesen Abänderungen, auf die wir so sehr gewartet haben und auf die besonders die interessierten Kreise gewartet haben, nur ein Auszug heute zur Behandlung ansteht. Diese Vorlage, wie sie heute zur Behandlung kommt, ist nichts anderes als ein Auszug aus den ursprünglichen Abänderungsvorschlägen. Ich möchte niemandem einen Vorwurf machen, aber ich möchte doch feststellen, daß man vielleicht hier in dieser Frage doch den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist und wenn man vorhin den Kollegen Ricci gehört hat, so hat man gesehen, wie drastisch und tragisch die Situation in der Provinz Trient in bezug auf die Gemeindesekretäre ist und die Situation in unserer Provinz, in Südtirol, ist nicht besser. Deswegen möchte ich einen sehr dringenden Appell an die Regionalregierung richten, die Regionalregierung und den Regionalrat geradezu beschwören und ihnen das Versprechen abringen, daß der restliche Teil, der heute nicht zur Behandlung/^{und}zur Genehmigung kommt, unbedingt noch in dieser Legislaturperiode behandelt werden muß, weil sonst unsere Gemeinden wirklich Gefahr

laufen, daß sie zusammenbrechen.

Die Situation in unseren Gemeinden in Südtirol ist in bezug auf die Gemeindesekretäre, schlicht gesagt, als katastrophal zu bezeichnen. Wir haben von den 116 Gemeinden 49, die ordnungsgemäß mit einem Sekretär besetzt sind; 12, die zu einem Konsortium zusammengeschlossen sind und auch ordnungsgemäß mit einem Sekretär besetzt sind; 11, die auch ordnungsgemäß mit einem Sekretär besetzt sind, aber der Sekretär bereits schon eine weitere Gemeinde provisorisch führen muß - da beginnt also schon eine Situation, die untragbar ist; 6, die mit einem vorläufigen Leiter, reggente, besetzt sind und dazu gehört auch die größte Gemeinde, Bozen. Bozen hat keinen Sekretär, sondern nur einen vorläufigen Leiter; die Sekretärsstelle ist ausgeschrieben. Weiters haben wir Gemeinden, die zu einem Konsortium zusammengeschlossen sind und von einem provisorischen Leiter geführt werden, und zwar Laurein-Proveis; Gemeinden, die ordnungsgemäß mit einem Sekretär besetzt sind, der zudem noch ein Konsortium zu führen hat, ist wiederum eine, nämlich Naturns-Schnals; dann gibt es Gemeinden, die zu einem Konsortium zusammengeschlossen und ordnungsgemäß von einem Sekretär geführt sind und zusätzlich noch eine weitere Gemeinde, die provisorisch geführt wird; Gemeinden, die provisorisch von Landesbeamten, die das Sekretärspatent haben, geführt werden, sind vier; Gemeinden, die ordnungsgemäß mit einem Sekretär be-

setzt sind, haben wir insgesamt 51; Konsortien, die ordnungsgemäß mit einem Sekretär besetzt sind, sind 14; es gibt also 23 Gemeinden, welche die Sekretärsstelle unbesetzt haben, die bereits zum Teil die Stelle ausgeschrieben haben, jedoch leer ausgegangen sind; Konsortien, welche die Stelle ausgeschrieben haben, haben wir vier; insgesamt also 23 Gemeinden und zwei Konsortien, wobei wir ja das Ziel anstreben, daß möglichst jede Gemeinde einen eigenen Sekretär haben sollte. An die Auflösung vieler Konsortien ist zur Stunde überhaupt nicht zu denken, weil man zu wenig Sekretäre hat. Das ist das Bild von heute! Dabei ist noch nicht erhoben, welche Gemeindesekretäre in Kürze in Pension gehen. Sicher ist, daß in Bälde weitere Gemeinden frei werden, weil der betreffende Gemeindesekretär in Pension gehen wird; deswegen wird die Situation in unseren Gemeinden leider noch viel schlechter werden. Wir haben uns bemüht, rechtzeitig Sorge zu tragen, daß neue Gemeindesekretäre ausgebildet werden. Wir haben sogar den ersten Sekretärskurs ohne gesetzliche Deckung anlaufen lassen und es ist nur der politische Wille zum Tragen gekommen, einen Sekretärskurs abhalten zu lassen, bevor das entsprechende Regionalgesetz erlassen wurde. Es war erfreulich festzustellen, daß dieser erste Sekretärskurs, der vom Bildungszentrum organisiert und durchgeführt worden ist, einen starken Zuspruch erfahren hat, das heißt, es waren 133 Eingeschriebene bei diesem ersten Kurs. Wir haben eigentlich ge-

glaubt, aufgrund des Kursinteresses, daß wir mit der Abhaltung dieses Kurses in die Lage versetzt werden, diesem großen Mangel an Gemeindegemeinschaften Abhilfe schaffen zu können. Die Wirklichkeit war leider eine andere, denn aus diesem ersten Gemeindegemeinschaftskurs, zu dessen Teilnahme sich, wie gesagt, 133 eingeschrieben haben, sind nicht viel Gemeindegemeinschaften hervorgegangen. Im Endeffekt haben den Kurs nur 68 Teilnehmer abgeschlossen und nur 31 haben die Prüfung bestanden. Von 133 eingeschriebenen Teilnehmern haben die Prüfung nur 31 bestanden. Den Beruf angetreten, was uns am meisten interessiert, haben 15, und zwar elf in den Gemeinden, zwei Landesbedienstete, welche eine Gemeinde führen und zwei Talschaftssekretäre.

Wir haben laut Gesetz - und das Gesetz sieht vor, daß alle zwei Jahre ein solcher Sekretärsvorbereitungskurs abgehalten werden kann und soll - auch termingerecht den zweiten Sekretärlehrgang, der wiederum vom Bildungszentrum durchgeführt wird, anlaufen lassen. Wir haben auch diesmal dieselbe Situation festgestellt, und zwar, daß das Interesse sehr groß ist, daß sehr viele sich gemeldet haben. Es waren auch diesmal 122, die sich für diesen Kurs eingeschrieben haben. Zur Zeit weist jedoch die Präsenzliste nur mehr 40 Teilnehmer auf und bei der letzten schriftlichen Prüfung sind nur mehr 37 angetreten. Wir sehen auch hier wiederum eine rückläufige Tendenz und wir können jetzt schon er-messen, daß auch aus diesem zweiten Kurs schließlich nur sehr

wenige Sekretäre hervorgehen werden. Ich glaube, man muß sich fragen, wieso eine solche Situation eingetreten ist und eintritt. Ist es vielleicht so, daß viele den Weg des geringsten Widerstandes wählen wollten, um zu einem Beruf, der als Akademikerberuf eingestuft ist, zu gelangen? Wir haben ja eine Übergangsbestimmung, daß einer mit Abschluß der Matura das Sekretärsdiplom erwerben kann, wenn er den Kurs besucht. Warum halten diese Leute nicht durch? Ist der Kurs zu streng? Ist der Anreiz zu gering? Aber sicher ist der Anreiz, Sekretär zu werden, vielleicht nicht groß genug, andererseits müßten die Interessenten bereits, wenn sie sich melden, wissen, wie groß die Aussichten für den Beruf des Gemeindesekretärs sind. Der Kurs ist sicherlich sehr streng, aber wir dürfen überhaupt kein Jota von der Strenge abweichen, denn jeder, der Bürgermeister war und ist, weiß einen guten Sekretär zu schätzen. Je schlechter der Gemeindesekretär ist, umso größer die Gefahr der Verwalter - wie es auch Kollege Ricci betont hat -, daß die Gemeindeverwalter mit der Gerichtsbarkeit in Konflikt geraten. Deswegen ist es wichtig für die Gemeinden, gut ausgebildete Gemeindesekretäre zu haben. Der Lehrgang soll diese Ausbildung ermöglichen und wir möchten den Gemeinden wirklich nur gute Sekretäre präsentieren. Deswegen muß ich als Schlußfolgerung sagen: Lieber nur zehn, die effektiv herauskommen von den 115 oder 120, die am Anfang sich gemeldet haben, aber

daß diese zehn gute Sekretäre sind, als daß wir wohl den Bedarf gedeckt, aber dabei das Problem nicht gelöst haben.

Der Anreiz, Gemeindesekretär zu werden, ist leider, obwohl es eine Akademikerlaufbahn darstellt, doch noch zu gering. Die Bezahlung, die Honorierung für die Arbeit, für die Verantwortung ist immer noch zu gering, denn wenn ein Gemeindesekretär den Beruf wirklich ernst nimmt - und wir müssen doch voraussetzen, daß der Beruf ernst genommen wird und in der Regel wird er auch ernst genommen, und ich möchte bei dieser Gelegenheit den Gemeindesekretären auch ein Lob aussprechen für ihre Tätigkeit und für ihre verantwortungsbewußte Arbeit, die sie leisten -, so muß man sagen, daß, wenn jemand so viel Zeit und so viel Verantwortung in der freien Wirtschaft opfert, er dort besser weiterkommt. Deswegen ist vielleicht der Anreiz zu gering für den Tüchtigen und Untüchtige können wir an dieser Stelle in den Gemeinden nicht brauchen. Es ist sicherlich ein schöner Beruf, Gemeindesekretär zu sein; es ist - wie betont - ein verantwortungsvoller Beruf. Vielleicht bedarf das Bild des Gemeindesekretärs einer neuen Aussage. Das Ansehen des Gemeindesekretärs hat vielleicht in der Vergangenheit etwas gelitten. Das Ansehen ist vielleicht auch verlorengegangen in einer Zeit, an die wir uns nicht mehr gerne zurückerinnern, aber dafür sollten jetzt nicht unsere Sekretäre büßen müssen. Wir müssen versuchen, das Bild des Gemeindesekretärs aufzumöbeln; wir müssen wie-

derum das Ethos herstellen und den Beruf wirklich attraktiver gestalten. Vielleicht müssen wir uns auch neue Ideen einfallen lassen und konkret untersuchen, wie dieser Beruf wieder attraktiv gemacht werden kann. Jedenfalls ist es eine Beruhigung, in einer Gemeinde einen guten Sekretär zu haben. Der Beruf des Gemeindesekretärs verdient Ansehen, Wertschätzung und Achtung. Ein guter Gemeindesekretär ist ein Segen für jede Gemeindeverwaltung. Wir haben gesehen, daß unsere Gemeindesekretäre auch gewillt sind, nicht dort stehen zu bleiben, wo sie das Studium verlassen haben und in den Beruf eingetreten sind; wir haben heuer ein Verwalterseminar in Brixen durchgeführt, das auch Gemeindesekretären zugänglich war und wir konnten mit Freude feststellen, welch großes Interesse besonders auch von den Gemeindesekretären dort für die Probleme bekundet worden ist. Also man ist interessiert und bereit zur aktiven Mitarbeit und man will seine Kenntnisse à jour halten und das ist natürlich enorm wichtig, denn der Beruf des Gemeindesekretärs erfordert ein dauerndes Studium; durch die vielfältigen Gesetze, die erlassen werden, muß der Gemeindesekretär besonders fleißig sein; man kann nicht nur die Amtsstunden rechnen wie vielleicht bei einem Beamten oder bei irgendeinem anderen Angestellten. Der Gemeindesekretär ist praktisch wie der Bürgermeister stets und immer im Dienst. Mich hat es sehr gefreut, daß man beim erwähnten Seminar in Brixen feststellen konnte, wie groß das Interes

se an den Problemen ist und je mehr sich der Gemeindesekretär weiter- und fortbildet, um so leichter ist auch für die Verwalter das Verwalten in der Gemeinde selber.

In diesem Gesetzentwurf, der heute zur Genehmigung ansteht, sind leider nur einige konkrete Probleme enthalten. Diejenigen Probleme, die uns effektiv interessiert hätten, werden nicht behandelt und deswegen appelliere ich noch einmal, daß wir diese noch in dieser Gesetzgebungsperiode über die Bühne bringen müssen. Wir haben Wettbewerbe ausgeschrieben; die Gemeinden haben versucht, durch Wettbewerbe einen Sekretär zu bekommen und die Wettbewerbe sind leer ausgegangen. Besonders drastisch ist die Situation in den Gemeinden dritter Klasse, denn es sind zu wenige Interessenten, die sich für solche Wettbewerbe melden. Die Wettbewerbe erfolgen laut bestehendem Gesetz nur nach Titeln und nicht auch nach Prüfungen; das wäre die erste Abänderung, auf die wir dringend warten, denn es ist einfach nicht so, daß derjenige der beste Sekretär ist, der am meisten Titel gesammelt hat, weil er diese auch durch Absitzen erwerben kann und er hat dabei wenig große Verdienste. Wir merken wiederum, wie armselig eine solche Gemeinde verwaltet und beraten ist von seiten des Sekretärs, wenn dieser nur eine Position ersessen hat. Deswegen sollte man unbedingt einführen, daß für Wettbewerbe auch der dritten Klasse nicht nur Titel, sondern auch Prüfungen verlangt werden und man sollte auch den jungen Sekretären die Chance geben, daß sie sich an Wettbewerben für Ge-

meinden dritter Klasse bewerben können. Man will selbstverständlich den älteren Gemeindesekretären nicht eine Stelle wegnehmen, aber wenn ein Wettbewerb in der ersten Ausschreibung leer ausgegangen ist, da sich niemand dafür interessiert hat, dann sollte man in zweiter Ausschreibung unbedingt auch die Gemeindesekretäre der vierten Klasse, die neuen, daran teilnehmen lassen, weil wir sehr viele große, wichtige Gemeinden haben, die unbesetzt sind. Deswegen warten wir auf diese und andere Maßnahmen sehr dringend und ich erwarte mir vom zuständigen Herrn Assessor, daß er mir heute noch das Versprechen im Namen der Regionalregierung gibt, daß wirklich der politische Wille gegeben ist, den restlichen Teil, der heute nicht behandelt wird, noch in dieser Gesetzgebungsperiode zu verabschieden, weil sonst, wie ich eingangs gesagt habe, viele Gemeindeverwaltungen geradezu zusammenbrechen würden.

Die Situation im Trentino ist drastisch und deswegen glaube ich, nachdem auch bei uns eine ähnliche schlimme Situation herrscht, muß der politische Wille von allen Verantwortlichen gegeben sein, daß wir versuchen, eine bessere Situation für die Gemeinden zu schaffen, weil das in unsere Verantwortung fällt.

In dieser Vorlage sind zwei Dinge vielleicht enthalten, die uns interessieren. Ich zitiere Artikel 2: "In jedem Fall ist die Höchstaltersgrenze bei Einstellungen von Personal im Vertragsbedienstetenverhältnis oder mit verkürzter Arbeitszeit

nicht zu beachten". Ich habe mir erlaubt, einen Abänderungsantrag einzubringen, den ich dann noch näher erläutern werde. Er sieht nämlich vor, daß man beim Personal, welches laut Gesetz übernommen werden mußte, von der Altersgrenze absieht.

Im Artikel 3 ist vorgesehen, daß die Abkommen, die bis jetzt bei uns zwischen den Gewerkschaften und dem Gemeindeverband getroffen worden sind, wirksam bleiben, in Zukunft sollte aber die finanzielle Ausrichtung und die Besoldung des Personals auf Staatsebene durchgeführt werden. Das ist eine Verfügung, auf die natürlich die Gewerkschaften, wie zu erwarten war, reagiert haben, weil sie sich sagen: Wir waren beim bestehenden Regionalgesetz bereits einen Schritt weiter in unserer Autonomie und wir haben uns bereits in etwa von der staatlichen Regelung losgelöst. Wir würden jetzt wiederum einen Schritt rückwärtsgehen. Wir verzichten nicht auf diese autonome Regelung, zumal man ja einsehen muß, daß das Leben in unserer Region leider wohl viel teurer ist als im restlichen Italien und deswegen es auch gerechtfertigt erscheint, daß Abkommen, wie sie hier auf lokaler Ebene geschlossen werden, nicht unbedingt an die gesamtstaatliche Regelung anschließen müssen. Würde dieser Artikel zum Tragen kommen, würde der ASGB überhaupt von der Bildoberfläche verschwinden, weil er ja auf nationaler Ebene nicht mehr diese Verhandlungsposition hätte, wie er sie auf lokaler Ebene hat. Wir würden der Meinung sein,

den alten Artikel 28 zu belassen, mit dem wir bereits eine Verhandlungsposition zwischen den Gewerkschaften und dem Gemeinden verband geschaffen hatten. Ich glaube, daß es doch möglich sein müßte, diesen Artikel fallenzulassen, zu streichen, um nicht einen Rückschritt zu machen, wie ihn die Gewerkschaften einigermaßen mit Recht befürchten.

Ich glaube, in kurzen Zügen aufgewiesen zu haben, daß wir diesem Gesetzesvorschlag zustimmen, obwohl diese Regelungen teilweise nur von geringem Interesse für unsere Belange sind, wenn die Verpflichtung übernommen wird, daß auch der restliche Teil, auf den wir größten Wert legen, weil darin enorme Probleme enthalten sind, noch in dieser Gesetzgebungsperiode verabschiedet wird. Wir können es uns nicht leisten, dies noch länger hinauszuzögern. Wir brauchen eine dringende Lösung!

(Illustrissimo Signor Presidente! Devo prendere atto con rincrescimento che il progetto di legge: "Modifiche alla legge regionale dell'anno 1975 n. 11" approvato dalla Giunta regionale il 2 marzo 1977 e che contiene importanti norme di modifica alla legge originaria n. 11, viene discusso soltanto oggi, sebbene tratti modifiche da noi, ma soprattutto dagli ambienti interessati, tanto agognate e mi rincresce pure che il presente provvedimento legislativo contenga soltanto un sunto delle proposte di modifica avanzate a suo tempo. Non intendo muovere un rimprovero, ma solamente constatare che per tale questione si è imboccata forse la strada più comoda e poc'anzi abbiamo avuto l'opportunità di apprendere per bocca del collega Ricci, in quale situazione drastica e tragica si stia dibattendo la provincia di Trento nell'ambito della problematica dei segretari comunali e posso assicurare che anche nella nostra provincia, in Alto Adige, la situazione non è migliore. Mi permetto pertanto di rivolgere un irgente appello alla Giunta ed al Consiglio regionale che si assumano l'impegno di presentare e discutere la rimanente parte di norme, non contenute nel presente docu-

mento, ancora in questa legislatura, altrimenti le nostre amministrazioni comunali rischiano veramente il tracollo.

Nei Comuni altoatesini la situazione riguardante i segretari comunali è da considerarsi semplicemente catastrofica. Dei 116 Comuni soltanto 49 dispongono a termini di legge di un segretario; 12 si sono consorziati e sono pertanto provvisti del funzionario predetto; ulteriori 11 amministrazioni comunali sono costrette a dividere provvisoriamente con altri Comuni il segretario ed in questi casi il problema incomincia a farsi pesante; 6 Comuni dispongono di un reggente, dei quali fa parte anche Bolzano, che è quindi privo di segretario titolare, ma comunque il relativo posto è stato bandito. Vi sono inoltre amministrazioni comunali consorziate come Lauregno - Proves, con un segretario provvisorio. Ai Comuni che vantano un segretario titolare, che deve provvedere anche ad un consorzio, va aggiunto Naturno - Senales; si tenga presente che altre amministrazioni dispongono di un segretario titolare, in quanto consorziate, ma anche in questo caso il funzionario predetto deve provvedere in via provvisoria pure ad altro Comune; quattro Comuni sono inoltre retti da funzionari della Provincia in possesso del patentino, pertanto sono complessivamente 61 i Comuni con segretario titolare, 14 sono i consorzi, 23 amministrazioni sono prive di segretario e nella maggior parte dei casi hanno già avuto luogo i vari concorsi, ma senza esito. Il concorso è stato inoltre bandito in 4 consorzi; complessivamente sono 23 i Comuni e 2 i consorzi, per i quali ci stiamo premurando a coprire le vacanze. Al momento non può essere presa in considerazione l'ipotesi di sciogliere consorzi e ciò per mancanza di segretari. Questa è la situazione attuale. Non ho fatto alcun accenno al numero di segretari, che sono in procinto di lasciare il servizio per raggiunti limiti di età. E' sicuro infatti che altri Comuni lamenteranno prossimamente simili vacanze per il pensionamento del proprio titolare e pertanto la situazione tende ad aggravarsi. E' stata nostra premura di formare in tempo nuovi segretari, tanto che il primo corso di preparazione è stato organizzato senza alcuna copertura legislativa ed è stata una volontà politica iniziare questa particolare formazione professionale prima dell'entrata in vigore della rispettiva legge regionale. E' stata una soddisfazione constatare la massiccia frequenza del primo corso, con i suoi 133 iscritti, che è stato organizzato e svolto dal Bildungszentrum. In considerazione di tanto interesse eravamo convinti di coprire il fabbisogno con il corso in pa-

rola, ma la realtà ha deluso le nostre aspettative, in quanto pochi sono risultati idonei. Su 133 iscritti, soltanto 68 hanno portato a termine la preparazione, dei quali però solo 31 hanno superato gli esami. Il dato che più ci riguarda, i neo-segretari comunali entrati in servizio sono 15,11 nei Comuni, 2 funzionari della Provincia reggono un Comune ciascuno e altri due sono segretari di comprensori.

Siccome la legge prevede che simile corso può e deve essere svolto ogni due anni, in ossequio a tale norma è stato avviato, rispettando i termini, il secondo corso, la cui organizzazione è stata nuovamente assunta dal Bildungszentrum. Anche in questa seconda esperienza l'interesse è stato notevole, 122 iscritti, ma attualmente la lista di presenza indica soltanto 40 partecipanti ed alla ultima prova scritta detto numero si era ridotto ulteriormente a 37. La tendenza alla regressione si è fatta notare una seconda volta e possiamo prevedere sin d'ora che il numero dei neo-segretari sarà esiguo. Credo sia il caso di ricercare il motivo, o meglio la causa di tale situazione. Forse molti cercano la via più facile per abbracciare una professione collocata nella carriera direttiva. Abbiamo previsto una norma transitoria che permette al diplomato di accedere a tale carriera, previa frequenza del corso predetto. Quale è il motivo dell'abbandono? La fase di preparazione è forse troppo difficile, o lo stimolo non sufficiente? Certamente la qualifica di segretario comunale non attira molto, ma tale particolare è conosciuto sin dall'inizio dagli interessati. Il corso è sicuramente difficile, ma a tal proposito non possiamo recedere, in quanto chiunque ha ricoperto la carica di sindaco conosce l'importanza di un qualificato segretario comunale. Quanto impreparato risulta essere il segretario comunale, tanto maggiore è il rischio per gli amministratori - come ebbe a sottolineare anche il collega Ricci - di trovarsi in conflitto con l'autorità giudiziaria e pertanto per i comuni è di vitale importanza poter disporre di segretari qualificati. Predetto corso dovrebbe rendere possibile un'accurata preparazione, essendo nostra premura di presentare ai Comuni segretari capaci. Come deduzione preferisco che dai 115 e 120 iscritti esano effettivamente soltanto 10 segretari qualificati, anziché coprire il nostro fabbisogno con persone non sufficientemente qualificate, la qual cosa non risolverebbe il problema.

La qualifica di segretario comunale, sebbene inquadrata nella carriera direttiva, non è sufficientemente invitante,

poiché lo stipendio non è conforme al lavoro ed alla responsabilità. Infatti svolgendo la professione del segretario comunale con serietà - tanto va premesso e di regola il lavoro viene svolto seriamente e desidero cogliere l'occasione per lodare i segretari comunali per la loro attività e servizio responsabili - chiunque nel settore privato coglierebbe frutti migliori, dedicando ad un lavoro di pari responsabilità tutto quel tempo, che tale funzione richiede. Per i capaci lo stimolo può essere assai modesto e del resto nell'amministrazione non sappiamo che faccende di funzionari non all'altezza della situazione. Si tratta senz'altro di una bella professione di responsabilità e forse la figura del segretario comunale abbisogna di una nuova affermazione, poiché in passato il suo prestigio è stato forse adombrato o addirittura distrutto in un'era, che mal volentieri ricordiamo. Tale figura va quindi rianimata e questo sarà il nostro compito; dovremo ristabilire quell'etica e rendere più attrattiva la professione in parola e a tal proposito occorrono nuove idee e concrete ricerche. Un buon segretario è comunque un conforto per il Comune. La professione di segretario comunale merita prestigio, stima e rispetto. Un buon segretario comunale, ripeto, è una manna dal cielo per ogni amministrazione comunale. Abbiamo anche notato che i nostri segretari esprimono continuamente la volontà di non fermarsi al livello di preparazione acquisito con lo studio e pertanto dell'inizio della loro carriera. Quest'anno abbiamo organizzato a Bressanone un seminario per amministratori, accessibile pure ai segretari comunali ed abbiamo constatato con piacere, quanto sia stato grande l'interesse soprattutto da parte di detti segretari per i problemi ivi trattati. Si è quindi interessati e disponibili all'attiva collaborazione e si vuole aggiornare le proprie conoscenze, la qual cosa è di rilevante importanza, poiché la professione in parola richiede uno studio continuo; la varietà della legislazione, in continua evoluzione, richiede grande impegno; non si possono considerare soltanto le ore d'ufficio, come nel caso del semplice impiegato o di qualsiasi altro dipendente. Il segretario comunale si trova praticamente come il sindaco, sempre in servizio. E' stata per me una soddisfazione per constatare, in occasione del menzionato seminario di Bressanone, quanto sia grande l'interesse per i problemi e più il segretario si aggiorna, più facilitata risulta l'opera degli amministratori.

Questo progetto di legge, presentatoci oggi per l'approvazione, contiene purtroppo pochi problemi concreti. Le questio

ni che più ci sarebbero interessate non sono nemmeno poste in discussione e pertanto rivolgo un nuovo appello, affinché la materia venga regolamentata ancora in questa legislatura. Abbiamo bandito concorsi, per mezzo dei quali i Comuni hanno cercato di coprire i posti vacanti di segretario, ma questi non hanno dato alcun esito. Particolarmente drastica appare la situazione nei comuni di III classe, essendo assai scarsa la partecipazione ai relativi concorsi. Questi avvengono a termini della presente legge soltanto per titoli e non anche per esami, e la prima modifica da noi urgentemente attesa riguarda appunto tale circostanza, in quanto non è detto che il segretario con maggiori titoli sia effettivamente il migliore, i quali possono essere acquisiti con sole presenze, la qual cosa ha ben poco a che fare con i meriti veri e propri. E qui ci accorgiamo come simili amministrazioni siano mal amministrate e mal consigliate da parte del segretario, se questo ha raggiunto la sua posizione soltanto per titoli. Per questo motivo è indispensabile prevedere gli esami anche per i Comuni di III classe, dando così la possibilità pure ai giovani segretari, di partecipare ai concorsi delle amministrazioni comunali in parola. Non si vuole certamente togliere un posto ai segretari anziani, ma se un concorso non ha dato alcun esito con il primo bando, nel secondo sarebbe giusto estendere tale accesso anche ai segretari di IV classe, vale a dire ai neo-segretari, in quanto molti sono i Comuni di una certa rilevanza privi di segretario. Attendiamo pertanto dal competente assessore l'urgente presentazione di altre misure, nonché la promessa a nome della Giunta, che esiste effettivamente la volontà politica, di fare approvare le norme mancanti ancora in questa legislatura, altrimenti, come ebbi già ad affermare all'inizio del mio intervento, molte amministrazioni comunali subirebbero un tracollo.

La situazione nel Trentino è drastica e pertanto ritengo che, verificandosi anche in Alto Adige una situazione piuttosto pesante, da parte dei responsabili dovrebbe esserci la volontà politica per cercare di migliorare la situazione testè illustrata, avendo noi a tal proposito una precisa responsabilità.

Il presente progetto di legge contiene forse due cose che ci interessano. Cito testualmente l'art. 2: "In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto, di personale a orario ridotto". Mi sono permesso di presentare un emendamento, che illustrerò detta-

gliatamente. Questo prevede infatti la deroga dal limite di età per il personale, che per legge deve passare ai Comuni.

All'art. 3 si legge che l'accordo intercorso tra sindacati e federazione dei Comuni rimane in vigore, pur rispettando in futuro le direttive finanziarie ed il trattamento economico del personale a livello nazionale. A questo disposto i sindacati hanno reagito, come era da attendersi, poichè con la vigente legge regionale avevano compiuto un passo in avanti nella loro autonomia e si erano svincolati dalla regolamentazione statale, per cui detta norma rappresenterebbe per loro un passo indietro. Noi non rinunciamo, afferma l'organizzazione sindacale, alla nostra regolamentazione autonoma, anche per il fatto che nella nostra Regione la vita è più cara rispetto al resto d'Italia, la qual cosa non può essere contestata, per cui un accordo in loco è senz'altro giustificato, senza doverci peraltro richiamare alle soluzioni nazionali. Qualora predetto articolo dovesse essere sancito l'ASGB scomparirebbe completamente, non potendo vantare a livello nazionale alcuna posizione di trattativa. Noi saremmo pertanto dell'opinione di mantenere il precedente art. 28, che ci permette una trattativa tra organizzazione sindacale e federazione dei Comuni. Ritengo che non dovrebbero esserci difficoltà per lo stralcio di questo articolo, onde evitare un passo indietro paventato dai sindacati.

Credo di aver illustrato brevemente i motivi, che ci inducono ad approvare il presente progetto di legge, sebbene la regolamentazione ivi contenuta sia per noi di scarso interesse. Si dovrà assumere pertanto l'impegno di approvare ancora in questa legislatura la rimanente parte, alla quale attribuiamo massima importanza, in quanto riguarda enormi problemi. Non possiamo infatti permetterci altri indugi, essendo la relativa soluzione assai urgente.)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, indubbiamente qui c'è qualche cosa che non va e che non funziona. Io mi rivolgo alla Giunta perchè la Giunta mi ha già risposto in questo senso, ma mi rivolgo al Consiglio. Il disegno di legge precedente, il disegno di legge 81 è stato presentato il 7 ottobre, lo discutiamo oggi a distanza di 6 mesi e in modo tale che non possiamo usufruire dei benefici previsti da quella legge che riguardava l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

li, e quindi è inutile per le elezioni del 14 maggio.

Questo disegno di legge, certamente più urgente e più importante, è stato presentato dalla Giunta il 2 marzo del 1977, siamo al 6 aprile 1978 e lo stiamo discutendo, in una situazione drammatica per i comuni. Ora non si tratta qui di fare l'elogio o di elevare un inno alla validità dei segretari comunali perchè è scontato, siamo tutti d'accordo sull'importanza della funzione dei segretari comunali; la verità è che ci sono consigli comunali e giunte comunali che non possono funzionare. Ora con questi ritardi nell'approvazione delle leggi, le istituzioni democratiche non ci guadagnano. Ci sono dei sindaci che volevano fare una manifestazione di protesta clamorosa in quel di Trento, dimettersi, venire in piazza a Trento e fare veramente una manifestazione di piazza. Ora veramente questo è un ritardo, e io non attribuisco la colpa a nessuno, è un ritardo che crea e ha creato dei disagi enormi: si sono giunte e consigli comunali che non possono funzionare perchè manca il segretario ed evidentemente, -ecco l'importanza della funzione -, mancando il segretario, i consigli e le giunte non possono prendere deliberazioni valide. Io ho presentato un'interrogazione alla Giunta regionale, cortesemente l'assessore Bertorelle mi ha risposto dicendo: non è colpa nostra se la legge non va avanti, c'è il Presidente della commissione, c'è la commissione che deve funzionare autonomamente e quindi auguriamoci che la discussione in commissione e l'approvazione in Consiglio avvenga al più presto. Mi pare che ho presentato l'interrogazione due o tre mesi fa, ma le cose sono andate avanti in questo modo. Io non so il perchè, una ragione ci deve essere. Indubbiamente, ripeto ancora, questi ritardi non contribuiscono a dare credito alle istituzioni perchè creano e continuano a mantenere disagi, che sono veramente molto gravi.

Dicevo prima che questa non è la sede per elevare inni di elogi a destra, ma è la sede per constatare che c'è una situazione di fatto che deve assolutamente essere rimediata, pena la paralisi dei consigli comunali. E credo che questa non la voglia nessuno di noi, credo che tutti noi vogliamo fare in modo che le amministrazioni comunali possano funzionare e bene, con funzionari preparati, e quindi la serietà dei corsi e degli esami va bene senz'altro, perchè non possiamo immettere nell'amministrazione persone che non abbiano la competenza, ma va altrettanto bene considerare la necessità di consentire la funzionalità degli organismi eletti dal popolo.

L'illustrazione fatta qui dal collega Ricci mi trova sostanzialmente consenziente. La laurea è una cosa importantissima, indubbiamente è una cosa grande, io ho sempre aspirato alla laurea ma per ragioni varie non sono riuscito ad averla, però dico che c'è gente in gamba anche senza laurea. Diciamolo chiaramente, c'è gente che può operare nelle pubbliche amministrazioni anche senza laurea. E lo vediamo nella nostra vita quotidiana, ormai nella nostra esperienza pluriennale, non è indispensabile avere una laurea per esercitare certe determinate funzioni, vi sono dei dipendenti regionali e provinciali che non hanno nemmeno il diploma di scuola media superiore che però svolgono funzioni pari a quelle di diplomati e anche, in qualche caso, di laureati. Quindi non facciamo il mito della laurea. Io concordo con quello che ha detto Ricci, che l'importante è che sappiano fare il loro lavoro. Ora ci sono impiegati comunali, senza laurea, che da anni fanno gli applicati comunali e che potrebbero, al limite, anche svolgere il lavoro del segretario comunale in caso eccezionale, cioè se il segretario comunale ha l'influenza o ha una malattia per cui non può presenziare alla seduta di Giunta o alla seduta del Consiglio, bisognerebbe poter sostituirlo, e credo che non cascherebbe il mondo! Un impiegato, anche se applicato comunale, che da anni svolge le sue funzioni, è in grado di assistere il sindaco nelle sedute di Giunta o nelle sedute di Consiglio. Quindi direi di non mitizzare il problema del titolo di studio, ma di dare la possibilità agli organismi di funzionare.

In questo senso io mi permetto di raccomandare alla Giunta di prendere in considerazione la proposta fatta qui con molta serietà e con molto impegno dal collega Ricci, in maniera da ovviare agli inconvenienti lamentati dai sindaci. Moltissimi sindaci si sono presentati anche da me lamentando una situazione di questo tipo, anche perchè la carriera di segretario comunale sembra non sia troppo ambita. Il collega Oberhauser ha fatto alcune considerazioni, ci sono anche considerazioni logistiche da tener presenti. Nei piccoli paesi i segretari comunali non vivono volentieri forse, non è facile trovare le persone che occupano i posti di segretario comunale, analogamente a quanto avviene per i medici condotti. Ci sono certamente delle difficoltà di ambientazione, che forse disincentivano l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Ma, ripeto, queste sono tutte considerazioni che non entrano per niente con il disegno di legge che noi stiamo esaminando e che è riduttivo rispetto al disegno di legge presen-

tato dalla Giunta, ma mi pare che ci sono buone ragioni per ritenere valido ciò che ha fatto la commissione, cioè estrarre dal disegno di legge presentato dalla Giunta quegli articoli che danno la possibilità alle amministrazioni comunali di poter funzionare con la sostituzione o con la integrazione di segretari comunali, che siano in grado di svolgere le loro funzioni, e di fare in modo che la delicata funzione del segretario comunale possa essere svolta da persone competenti, da persone disponibili.

In questo senso il disegno di legge mi trova consenziente, ma mi permetto di raccomandare alla Giunta di accogliere le richieste fatte e documentate anche dal collega Ricci.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Su questo disegno di legge già vi è stato un amio confronto in sede della I^a commissione legislativa. Sembra anche a me giusto rilevare, - ma certo non deve essere questo un piagnisteo comune del Consiglio ma bisogna pur vedere negli organi appropriati come si riesce a rivalutare il Consiglio dal punto di vista della sua produzione legislativa e qui del confronto politico -, che ci sia un ritardo che non fa certo onore alla funzione propria dell'organo elettivo regionale e che rischia di bloccare una serie poi di iniziative e di attività con conseguenze dannose, in questo caso, nell'ambito dei consigli comunali. Direi che purtroppo da un po' di tempo la caratteristica fondamentale forse di questo Consiglio è proprio il ritardo, l'incapacità di reggere di fronte a una domanda, a una richiesta e quindi di dare le risposte tempestive e adeguate. Quindi perfettamente d'accordo su questa preoccupazione espressa da altri colleghi, dal collega Oberhauser, al quale però devo dire che comunque all'attuale disegno di legge nella commissione ci siamo arrivati nonostante l'assenza della Südtiroler Volkspartei, che non si è mai presentata ad alcuno degli incontri dei commissari della commissione con le loro rappresentanze sindacali, che era anche un modo per operare lo stralcio opportuno e necessario al disegno di legge proposto dalla Giunta e arrivare ad alcuni articoli e quindi ad un testo che consentisse di affrontare l'emergenza per la situazione di quei comuni e di utilizzare energie intellettuali e tecniche, come quelle che sono state abilitate dai corsi, in modo di coprire questa carenza.

Quindi io sottolineo l'assenso del mio gruppo al testo della commissione proprio perchè il lavoro è stato finalizzato,

pur riconoscendo altre esigenze e altre necessità, contenute nel disegno di legge precedente della Giunta, ad affrontare soprattutto questa necessità: come comprire i posti vacanti, come dare possibilità quindi di lavoro ai nuovi segretari abilitandi e in questo modo concorrere a risolvere una situazione purtroppo difficile.

In secondo luogo credo che noi si debba anche sottolineare il fatto che a questo oggi giungiamo, quindi con un consenso unanime della commissione, anche per il fatto che si è aperto un confronto positivo con le rappresentanze sindacali, cosa che purtroppo non aveva saputo o voluto fare precedentemente la Giunta e che deve rivedere su questioni di tanta importanza, su questioni difficili come quella che riguarda i trattamenti economici, normativi, giuridici ecc. del personale, un metodo permanente.

Tuttavia devo dire che nel disegno di legge rimangono aperti, almeno a giudizio nostro, alcuni problemi o perlomeno ce ne sono alcuni non definiti in modo del tutto convincente. E' chiaro che non è per noi convincente, e non a caso ci siamo astenuti, l'art. 2, dove appunto dice: "In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto o ad orario ridotto". Noi preferiamo che qui ci fosse una indicazione nei casi in cui si può andare oltre alla norma, e in secondo luogo quando si va oltre stabilire un tetto, spostiamolo. Ma in ogni caso non si tiene conto del limite massimo, e mi pare sia eventualmente una esagerazione il rischio di far entrare dalla finestra quanto abbiamo cercato di bloccare sulla porta, quando appunto abbiamo discusso a lungo, in questo Consiglio regionale, a proposito delle assunzioni discrezionali da parte del potere esecutivo. Ma in questo caso bisognerebbe anche essere meno unilaterali, semmai considerare anche quelli che sono i limiti minimi che possono riguardare le assunzioni di personale a contratto o ad orario ridotto, nel contesto anche della possibilità, della necessità eventualmente di aprire qualche possibilità occupazionale a qualche giovane o ragazzo.

Seconda questione, signor assessore, ma mi rivolgo soprattutto al Presidente della commissione: mi pare che il testo distribuito questa mattina contenga un refuso, una inesattezza, invece di usare un termine che mi viene più spontaneo che è quello di dire un falso, diciamo almeno una disattenzione, ma non me lo spiego. La I^a commissione, quando ha esaminato l'art. 4 del disegno di legge, ha deciso di firmarsi: "l'art.

48 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è abrogato.

Aveva completamente tolto la continuazione dell'articolo, oggi mi ritrovo invece il testo integrale, come quello precedente quindi al licenziamento del disegno di legge da parte della commissione. Io vorrei che qui fosse fatto un controllo, perchè se ciò fosse vero è grave. Da tutti gli appunti e i dati che ho acquisito dal lavoro della commissione, ci viene riproposto un documento che non è stato acquisito dalla commissione consiliare.

La terza questione è quella dell'art. 5. Noi su questo articolo avevamo già espresso, nella parte ultima, perplessità e un voto negativo. Ed è quella che riguarda appunto questo fatto del trattamento economico in cui si dice che: "I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente che non può essere superiore ai quattro quinti del trattamento economico iniziale già previsto per il posto di segretario comunale".

Ora noi sappiamo che le carenze oggi di disponibilità dei segretari comunali sono tali per cui quando necessita l'assunzione di un segretario a scavalco per un determinato servizio, determinate attività di supplenza ecc. il Comune punta sempre o quasi sempre al massimo previsto. Ora noi qui abbiamo delle situazioni per cui un segretario comunale alla pienezza dello stipendio ha due o tre comuni vicini in cui svolge queste determinate funzioni e qui si determinano situazioni che sono veramente, io credo, sono inconcepibili, sono eccessive anche perchè sovente le prestazioni del lavoro fatte nei comuni vicini vanno inevitabilmente a deprimimento della prestazione complessiva, dell'orario di lavoro, nel comune in cui il segretario è inquadrato. Quindi non capisco il perchè si debba spingere fino a tale punto il trattamento aggiuntivo per queste funzioni, che vengono svolte nei momenti di reggenza e di supplenza. Credo che anche questo debba essere considerato, debba essere riconsiderato, perchè un invito da parte della commissione all'assessore a considerare, a studiare meglio questo aspetto, era stato rivolto in sede di discussione e credo che occorrerà vedere se si può risolvere in un modo certo che riconosca la funzione, la responsabilità e il lavoro che il segretario comunale viene a svolgere in questi comuni, ma che certo non prevede trattamenti di carattere economico di un ordine come questo, che la legge viene a quantificare.

Altra questione è quella che riguarda le notizie già date

in questa seduta dai colleghi consiglieri a proposito degli emendamenti da apportare al testo della commissione.

Qualcuno di questi emendamenti fu già discusso in sede di commissione, è l'emendamento aggiuntivo proposto dal compagno Ricci, e già in quella sede, ripeto, si manifestarono con sensi ma anche perplessità, pur tuttavia ognuno di noi fu in vitato a riflettere, a ripensare alla questione, a vedere come riprodurla e quindi come risolverla. Per cui io mi sento di aderire allo spirito dell'emendamento predisposto e quindi anche ai contenuti reali che in essi sono previsti, in quanto non dovrebbe avere un valore in assoluto, ma rapportato a un certo periodo e quindi a una situazione particolare nella qua le siamo chiamati ad operare.

Non mi sento invece di condividere quanto è stato qui in parte detto, in parte si è saputo, che è quello addirittura di ritornare ad uno stravolgimento del disegno di legge della commissione. Ho sentito dire che si intende sopprimere l'art. 3 e modificare l'art. 4 predisposto dalla commissione. Ritenevamo che l'art. 3 fosse tra i più precisi anche, indi cativi, a proposito del rapporto tra livelli retributivi risultanti dagli accordi nazionali e quindi apertura in assolu to della contrattazione sul piano locale, possibilità di con tratti, di accordi, che sfuggono ad ogni criterio, ad ogni principio di unitarietà e di raccordo con tutto quanto il settore dei pubblici dipendenti.

Io credo che queste proposte vengono portate avanti da par te dei colleghi, qui si pone ancora il problema di correttezza e di prassi, perchè si viene a modificare completamente il di segno di legge. Perchè, una volta fatto, un disegno di legge di 7-8 articoli, 3 di questi vengono abrogati e 2 vengono stra volti, completamente modificati, mi permetta, signori Presi- dente, di chiederle se riteniamo davvero di poter continuare con queste piccole discussioni sul disegno di legge o se non sia opportuno rimandare alla commissione. Abbiamo discusso per mesi, abbiamo avuto incontri e confronti con le delegazioni sindacali, si è giunti a uno stralcio del disegno originario della Giunta, si è trovato un consenso da parte dei commissa ri per recuperare tutto e andare avanti, e oggi si stravolge, in un'altra sede addirittura i contenuti della proposta di legge predisposta e presentata dalla 1^a commissione.

Ora, ripeto, il problema lo pongo anche come riflessione, come attenzione ai consiglieri, pur tenendo conto che tutti

siamo preoccupati degli eccessivi tempi trascorsi tra gli impegni assunti dalla commissione, dall'assessore, dalla Giunta ad affrontare e definire il problema e per il fatto che, man mano che rinviando la definizione, ci sfugge la materia umana e sociale. Abbiamo cominciato a parlare di questo problema dei segretari comunali quando c'era la disponibilità dei 40, abbiamo trattato il disegno di legge in commissione quando erano ridotti a 29, stiamo definendo la legge oggi quando i disponibili sono solo 14. Quindi non risolviamo niente! Non abbiamo fatto altro, in questo senso, che comportarci purtroppo in modo tale da buttare fumo negli occhi! da non poter definire un problema grave come quello che è stato fin dall'inizio sottoposto all'attenzione del Consiglio e delle sue espressioni politiche.

Certo, ripeto, la cosa ci preoccupa, è necessario che andiamo avanti, ma allora anche i colleghi dei gruppi politici, soprattutto della maggioranza, si rendano conto che non si possono introdurre elementi di stravolgimento di quella natura che prima richiama l'art. 2, della soppressione del 3 e del 4, perchè è chiaro che si apre allora un conflitto, un dibattito all'interno, che non può trovare il consenso anche di quanti già hanno partecipato, in modo attivo, alla definizione di questa legge.

Comunque, io chiedo che ci si pronunci su questi aspetti, si veda come è possibile far combaciare i contenuti positivi della legge con le esigenze, con le necessità che tutti abbiamo sottolineato e allora anche, in questo caso, io credo che alcune perplessità nostre, già manifestate sull'art. 2 e su altri articoli della legge, possano trovare un superamento proprio in funzione soprattutto di fare qualcosa di organico, qualcosa di immediato che risponda all'emergenza.

Se si ritorna invece a ridiscutere alcuni degli aspetti già lungamente dibattuti, su cui è intervenuto un certo compromesso, una certa mediazione all'interno della commissione, si saprà che noi non ci presteremo a questo gioco e che il nostro voto lo modificheremo sostanzialmente da un voto di apporto alla legge ad un voto del tutto contrario.

PRESIDENTE: Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt am Nachmittag kurz nach 15 Uhr wieder zusammen, nachdem die Fraktionsvorsitzenden besprechung beendet ist.

Ricordo ai capigruppo che alle 15 abbiamo una breve seduta dei

capigruppo con l'Ufficio di Presidenza per la norma sul regolamento, che si protrarrà non penso di più di un quarto d'ora.

(Ore 12.30)

Ore 15.50

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

Ich möchte am Beginn der heutigen Sitzung eine wirkliche Klage beim Landtag und bei der Landesregierung, das heißt bei den einzelnen Assessoren der Landesregierung, vorbringen. Ich habe des öfteren ersucht, man möge am Tag der Sitzung des Regionalrates vermeiden, daß die zum Landtag gehörenden Säle für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Es ist einfach nicht zuträglich, daß der Regionalrat, wenn er eine Sitzung der Fraktionsvorsitzenden und des Präsidiums einberuft, auf der Suche nach Sitzungssälen gehen muß. Ich ersuche eindringlich, daß die Landesregierung, das heißt die Landesräte, die Sitzungen ihres Ressorts an anderen Terminen festlegen, und ich bitte den Herrn Präsidenten des Landtages, daß er dafür Sorge trägt, daß an Tagen, an denen sich der Regionalrat versammelt, die zum Sitzungssaal dazugehörenden Säle für die Erfordernisse des Regionalrates frei bleiben. Es geht einfach nicht, daß der Präsident des Regionalrates einen Saal suchen muß, um die Fraktionsvorsitzenden unterzubringen. Ich habe schon einige Briefe diesbezüglich geschrieben. Ich bitte, daß das in Zukunft eingehalten wird. Danke!

Meldet sich noch jemand zur Generaldebatte zum Gesetz für die Gemeindebediensteten und Gemeindesekretäre zu Wort? Wenn das nicht der Fall ist, hat das Wort der zuständige Regionalassessor Dr. Bertorelle.

All'inizio dell'odierna seduta desidero presentare al Consiglio ed alla Giunta provinciale, vale a dire ai singoli assessori provinciali presenti, una vera e propria lagnanza. Ho avuto modo di pregare più volte vivamente di non mettere a disposizione per altri scopi le sale attigue all'aula consiliare nelle giornate di seduta del Consiglio regionale. Non è ammissibile che il Consiglio regionale debba reperire stanze (non occupate) per dar luogo a riunioni dell'Ufficio di Presidenza congiuntamente ai capigruppo. Prego pertanto la Giunta, vale a dire gli assessori provinciali di voler fissare le riunioni di lavoro dei propri assessorati in altri giorni e prego il signor Presidente del Consiglio provinciale di voler vigilare che nei giorni di seduta del Consiglio regionale le sale appartenenti all'aula consiliare siano a disposizione di questo Consiglio. Non è possibile che il Presidente del Consiglio regionale debba reperire all'ultimo momento una sala libera, in cui possa svolgere la riunione dei capigruppo. A tal proposito ho scritto diverse lettere e prego che in futuro si voglia rispettare tale necessità. Grazie.

Qualcuno chiede la parola nel dibattito generale della legge concernente i dipendenti ed i segretari comunali? Siccome nessun altro chiede la parola in discussione generale, l'assessore Bertorelle replica.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' un po' difficile la replica da parte della Giunta, in un momento in cui tutte le carte sono ancora da giocare e le bocce non sono ferme.

Avrei preferito che ci fossero delle cose più chiare e più precise in ordine anche agli emendamenti che sono stati stamattina annunciati, non dalla Giunta ma da consiglieri qui presenti, e so che nel frattempo sono state esaminate anche altre possibilità.

Ad ogni modo questo tormentato disegno di legge, presentato ancora il 2 marzo 1977, cioè 13 mesi fa, è stato ridotto ad alcune norme, che chiamiamo stralcio, su richiesta delle Province, le quali, di fronte a temi grossi come, per esempio, tutta la riorganizzazione del sistema degli esami, oppure deroghe al principio generale del titolo di studio, oppure alla stessa procedura dei corsi per la preparazione della carica di segretario comunale, hanno chiesto che si trattassero delle cose più semplici e più modeste, di facile approvazione,

per venire incontro alla grave situazione nella quale si trovano, la Provincia di Trento in particolare, ma anche la Provincia di Bolzano, per la mancanza di segretari comunali. Norme che erano contenute negli articoli 50 bis, ter, quater, quinquies ecc. del testo originario e norme che garantivano la ricerca di persone che potevano coprire temporaneamente l'incarico di segretario comunale fino a tanto che non fossero stati espeltati gli esami, come previsto nella legge n. 11 del '75. Sono norme che danno anche delle facoltà alla Giunta provinciale, che attualmente qualche volta si trova in difficoltà a coprire determinati posti in via provvisoria, quando i sindaci dei comuni, che dovrebbero consentire al loro segretario di occupare a scavalco un altro posto, si oppongono. Questo era il significato dello stralcio, e in questo senso la Giunta ha accettato di veder tagliati alcuni articoli fondamentali che riguardano principi sul trattamento giuridico ed economico del personale e che riguardano il sistema di esami del segretario comunale e anche le eventuali deroghe al titolo di studio. In questo spirito la Giunta regionale aveva accettato quello che la commissione aveva fatto. Mi auguro che in questo senso si approvi per non dover poi ritrovarci in Consiglio per esaminare un progetto di legge, che viene rinviato dal Governo, su questioni sostanziali che non si volevano toccare questa volta; questo è il punto.

Ora io devo dire che alcuni emendamenti portati in Consiglio e che si rendono necessari in una situazione particolare, come ad esempio lo stralcio dell'art. 3, non potrebbero fare altro che creare difficoltà per il visto governativo della legge, anche in relazione alla legge sulla finanza locale, la quale se da una parte ha dato notevoli mezzi ai bilanci dei comuni deficitari, dall'altra ha imposto delle regole molto rigide di amministrazione, non soltanto impedendo la possibilità del deficit del bilancio, facendo l'obbligo quindi del pareggio, ma anche intervenendo in materia di contratti col personale e stabilendo che i contratti sono quelli previsti in sede nazionale e valevoli per tutti, mentre noi avevamo una norma, norma che, se ricordate, nel 1975 aveva dato luogo ad un primo rilievo governativo, poi superato, che fa riferimento, per quanto riguarda la contrattazione sindacale, alle organizzazioni locali.

Su questo punto noi pensiamo sia opportuno rimanere fermi ed in questo siamo d'accordo anche con i rappresentanti del personale, oltre che naturalmente con le Province.

Io prenderò posizione sui singoli articoli più avanti, e mi scuso con il collega Ricci se non rispondo direttamente alle sue osservazioni, quando si parlerà dell'articolo risponderò.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Oberhauser io non ho altro che da condividere gran parte del suo intervento perchè lui ha la materia in mano e si rende conto delle necessità, devo però ribadire il concetto da lui esposto, e cioè che, anche se in questa occasione si tratta di uno stralcio della legge, è necessario portare in aula il rimanente della legge per poter completare tutto il quadro del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti comunali e dei segretari. Naturalmente questo è un invito diretto al presidente della commissione, perchè proceduralmente la Giunta ha fatto il suo dovere presentando tutto il progetto di legge, se la commissione ha ritenuto di stralciare, col consenso anche della Giunta, lo ammetto, di stralciare alcuni punti e di presentarli in Consiglio, il rimanente è sempre nelle mani della commissione, non più della Giunta! Quindi nessuna iniziativa può più partire dalla Giunta, ma dalla commissione che è, naturalmente anche in questa occasione, caldamente pregata di riunirsi al più presto per mettere insieme gli altri articoli, per esaminarli, fare la sua relazione e presentarla al Consiglio, in modo che si possa esaminarla prima delle ferie. Teniamo conto che il tempo di lavoro che ci resta è brevissimo, perchè dopo le ferie non si parla più di sedute di Consiglio se non proprio per provvedimenti urgentissimi, e noi sappiamo che alla fine delle ferie siamo già entrati in clima elettorale.

Non ho osservazioni da fare su quanto hanno detto il collega Avancini e il collega Virgili, parlerò sui singoli articoli.

Un'ultima cosa volevo dire ed è bene che tutti ce ne rendiamo conto: che il pubblico impiego nei comuni, compreso particolarmente il posto di segretario comunale, sta attraversando una grossa crisi. Noi cerchiamo con provvedimenti di tamponare questa crisi, ma evidentemente se non si prepara una classe di burocrati, di funzionari, di segretari comunali, con altri provvedimenti di incentivazione, con dei corsi, con degli strumenti anche che riguardano il trattamento giuridico ed economico, il problema non sarà risolto e non sarà risolto nemmeno con l'art. 50 bis, ter, quater, quinquies ed altri provvedimenti che continueremo a fare. Il corso tenu-

to a Trento ha dato luogo a diverse osservazioni e preoccupazioni, l'esito degli esami ha dato luogo a diverse recriminazioni, era il primo e si capisce che queste cose possano avvenire. In ogni caso coloro che hanno frequentato questi corsi, che hanno fatto l'esame, sono sempre pochi rispetto alle necessità. I comuni, a loro volta, sono restii a bandire i concorsi, perchè non ha ancora finito di operare la legge 336, quella che dà i benefici ai combattenti; infatti questa legge finirà il suo iter soltanto nel 1979, e da quel momento i comuni saranno sicuri che ai concorsi non parteciperanno persone, che hanno già in mano il congedo in base alla legge 336 e che cercano di maturare una pensione maggiore andando in un altro posto magari migliore. Per questo in provincia di Trento i concorsi sono stati molto ma molto scarsi rispetto alle 50 o 52 sedi vacanti ai primi di quest'anno, adesso sono diventate 62 sedi fra consorzi e comuni. Anche questo bisogna tener presente, come bisogna tener presente, lo dicevo prima, che la carriera di segretario comunale non è per niente appetibile. Nel 1975 si erano previsti stipendi molto maggiori, notevolmente maggiori di quello dello Stato, tanto che avevamo fatto una tabella particolare, che ha suscitato anche diverse reazioni in sede governativa, e in questi 2 anni si è fatto in modo che questi stipendi non siano niente di eccezionale. Oltre al fatto che lo stipendio non è molto elevato, le mansioni del segretario comunale sono veramente defatiganti, ed è un compito che i nostri giovani, non so se alla ricerca di compiti più facili, non ricercano, preferiscono altri lavori dove si guadagna di più e si lavora di meno. Il compito del segretario comunale è uno dei compiti più delicati, non dimentichiamo che il segretario comunale è anche ufficiale rogante, è notaio. Quindi quando stamattina, per esempio, il cons. Avancini diceva: "non formalizziamoci sul titolo di studio, in fondo ci sono dei bravi funzionari che possono svolgere queste funzioni", non dimentichiamo che sono funzioni di una estrema delicatezza; non si tratta soltanto di stare accanto al sindaco che può essere anche un buon contadino, un buon calzolaio, per assisterlo, ma si tratta veramente di compiere una infinità di operazioni nell'ambito comunale, di preparare tutte le deliberazioni, di tener conto di un sacco di leggi che in questo campo sono frequenti e ricorrenti. E' un compito delicatissimo. Ed è in questo senso che anche la laurea ha una giustificazione, perchè si pensa che un accademico possa svolgere questi compiti che chiedono una certa preparazione.

Quindi, la mia conclusione nella discussione generale è che questi sono provvedimenti che noi riteniamo di portare all'esame del Consiglio per facilitare la copertura provvisoria dei posti fino a tanto che non saranno fatti i concorsi e fino a tanto che non sarà espletato poi quell'altro aspetto del lavoro della commissione legislativa di preparazione degli altri punti preparati dalla Giunta per portarli in Consiglio, ma non facciamoci eccessive illusioni che anche questi provvedimenti, se verranno approvati, possano essere risolutivi. Ci troviamo di fronte ad una situazione di crisi dell'impiego pubblico comunale e in particolare del segretario comunale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang zur Sachdebatte ist einstimmig genehmigt.

Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi approva? Contrari? Astensioni? Il passaggio alla discussione articolata è approvato all'unanimità.

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è così modificato:

"In caso di assunzione ad orario ridotto o per il personale assunto a contratto, il compenso viene rapportato alle ore giornaliere effettivamente svolte, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, semprechè tali emolumenti non vengano già corrisposti in relazione ad altri rapporti di lavoro. L'indennità integrativa speciale va corrisposta in proporzione alle ore giornaliere effettivamente svolte".

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunte le parole seguenti:

"In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto o ad orario ridotto".

PRESIDENTE: Zu Artikel 2 wurde ein Abänderungsantrag von den Abgeordneten Oberhauser, Müller und Neuhauser eingebracht.

Es soll der zweite Absatz des Artikels 2 ersetzt werden.

Der Abänderungsantrag lautet:

E' stato presentato un emendamento all'art. 2 a firma dei cons. Oberhauser, Müller e Neuhauser, in sostituzione del secondo comma dell'art. 2. L'emendamento è il seguente:

"In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto, di personale ad orario ridotto e di personale proveniente da anei, associazioni ed organizzazioni che di fatto hanno svolto un servizio di interesse pubblico, che in seguito a disposizioni di legge è assunto direttamente dai Comuni".

La parola al cons. Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Dieser Abänderungsantrag, glaube ich, ist mehr als gerechtfertigt und notwendig geworden durch Gesetzesmaßnahmen, die wir als Landesregierung beschlossen haben, und zwar sind die Kindergärten mit dem Personal an das Land übergegangen, die Aufräumerinnen und die Köchinnen hingegen an die Gemeinden. Die Gemeinden sollen nun dieses Personal aufgrund des Landesgesetzes einstufen und die Gemeinden sind dieser Anforderung nachgekommen und haben versucht, dieses Personal ein

zustufen, jedoch Beschlüsse mußten der Reihe nach annulliert werden. Eine untragbare Situation! Die Beschlüsse mußten deswegen annulliert werden, weil die Leute, welche als Aufräumerinnen und als Köchinnen bei den Kindergärten jahrelang, ja jahrzehntelang zur besten Zufriedenheit der Bevölkerung und der Verwaltung Dienst geleistet haben, bei der Übernahme die Höchstaltersgrenze überschritten haben. Aus diesem Grund konnten sie und können sie nicht mehr eingestuft werden. Ich glaube, daß das einfach eine soziale Ungerechtigkeit ist gegenüber Personen, die zur besten Zufriedenheit der Verwaltung und der Öffentlichkeit bis jetzt gearbeitet haben. Deswegen erscheint mir diese Bestimmung höchst notwendig, damit wir diese Leute, jetzt, nachdem sie jahrelang, oft jahrzehntelang Dienst geleistet haben, nicht auf der Strecke lassen. Zudem kommt noch ein anderer Umstand dazu, daß wir für die Stellen als Aufräumerinnen und als Köchinnen in Kindergärten kaum Personal finden, das unter 35 Jahre alt ist, denn besonders in den Gemeinden, wo der Fremdenverkehr sehr stark entwickelt ist, gehen natürlich die Leute lieber in Fremdenverkehrsbetrieben arbeiten. Die Gemeinden haben schon in der Vergangenheit versucht, für diese sozialen Dienste solche Personen einzustellen, die ein Härtefall getroffen hat (zum Beispiel eine verwitwete Familienmutter), um ihnen somit eine indirekte Unterstützung zu geben. Diese Leute haben ihr bestes gegeben und können jetzt nicht mehr eingestuft werden.

Diese Bestimmung, für die ich plädiere, daß sie angenommen

wird, würde es diesen braven Leuten ermöglichen, daß sie eingestuft werden und daß die Kindergärten weiterhin zur besten Zufriedenheit der Bevölkerung weiterarbeiten können.

(Il presente emendamento credo sia più che giustificato e necessario dopo l'approvazione delle norme di legge approvate dalla Giunta provinciale di Bolzano, con le quali le scuole materne sono state trasferite nell'amministrazione provinciale, unitamente al personale insegnante, mentre il personale addetto alle pulizie ed alle cucine è passato ai Comuni, che devono provvedere, come hanno tentato di fare, ad inserirlo nei quadri comunali; tuttavia le relative delibere si sono dovute annullare, trattandosi di persone che hanno superato il limite di età utile per l'assunzione, sebbene svolgendo da anni il loro servizio, soddisfacendo pienamente la popolazione e l'amministrazione. Questo particolare impedisce quindi il loro inquadramento, la qual cosa rappresenta per gli interessati un'ingiustizia sociale, trattandosi, ripeto, di personale, che ha soddisfatto con il proprio servizio l'amministrazione e la collettività. Per questo motivo tale norma mi sembra estremamente necessaria, per non pregiudicare la posizione di lavoratori che operano da anni e spesso da decenni. A questa difficoltà se ne aggiunge un'altra e cioè che difficilmente si riesce a reperire per gli organici in parola personale sotto i 35 anni, soprattutto nelle località turisticamente sviluppate, in quanto la preferenza va alle aziende turistiche. Già nel passato i Comuni avevano cercato di assumere per questi servizi sociali persone socialmente colpite (p.e. una madre di famiglia vedova) per offrire loro una assistenza indiretta. Detto personale ha dato il meglio di sé stesso, ma ora non può essere inquadrato.

Questa norma a sostegno della quale desidero intervenire permetterebbe agli interessati il necessario inquadramento ed agli asili di continuare la loro opera a piena soddisfazione dei beneficiari).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento, lo leggo ancora:

"Al numero 2) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunte le parole seguenti:

'In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nel

le assunzioni di personale a contratto, di personale ad ora rio ridotto e di personale proveniente da enti, associazio- ni ed organizzazioni che di fatto hanno svolto un servizio di interesse pubblico, che in seguito a disposizioni di leg- ge è assunto direttamente dai Comuni".

Qualcuno desidera ancora la parola sull'emendamento? E' chia- ro? Votiamo: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Metto in votazione l'art. 2, così emendato: è approvato all' unanimità.

Art. 3

L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Il trattamento giuridico ed economico di tutto il personale comunale, compresi i segretari comunali, e dei con- sorzi fra Comuni, viene determinato in conformità ai princi- pi, ai criteri ed ai livelli retributivi risultanti da ac- cordi nazionali.

Resta ferma l'efficacia delle deliberazioni che verranno adottate in seguito ad accordi locali conclusi pri- ma dell'entrata in vigore della presente legge, per adequa- re alle esigenze locali gli stipendi dei dipendenti comuna- li e consorziali. In sede di applicazione del prossimo accor- do nazionale, dovranno essere previsti i modi, le forme ed i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno de- finiti negli accordi stessi".

Hier wurde ein Abänderungsantrag eingereicht, unterzeichnet von den Abgeordneten Paris, Virgili, und es folgen einige unleserliche Unterschriften.

Emendamento soppressivo a firma Paris, Virgili e altri.
Ha la parola il cons. Paris.

PARIS (D.C.): Signor Presidente, mi darà licenza di commentare, unitamente a questo emendamento soppressivo, anche gli altri due emendamenti che congiuntamente sono stati presentati e che prevedono la soppressione dell'art. 4 del testo attuale e una sostituzione, cioè un emendamento sostitutivo, all'art. 4. La funzione di questi emendamenti è la seguente. Noi avevamo, in sede di I^a commissione, introdotto un principio relativo alla determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale comunale che avrebbe dovuto far riferimento ai principi e ai criteri e ai livelli retributivi stabiliti dagli accordi nazionali; contemporaneamente avevamo introdotto un tipo un po' singolare, se vogliamo, di norma transitoria che faceva saldi gli eventuali accordi intervenuti, prima dell'entrata in vigore della legge in discorso e accordi di tipo locale, quindi di tipo provinciale, intesi a determinare o a livellare determinate situazioni o armonizzare certe disfunzioni che, nell'ambito dei trattamenti economici di questo personale, si venivano a verificare. Questa norma l'abbiamo suggerita in sede di commissione in parte raccogliendo una indicazione contenuta nell'art. 6, se ricordo bene, della legge n. 43, che ha costituito la conversione in legge del decreto 946 del 27 dicembre del '77, in parte per affermare un principio che la disciplina di questo personale non doveva essere un'isola in senso assoluto, rispetto al restante territorio nazionale, ma doveva seguire una certa linea di omogeneità rispetto al trattamento economico e alla disciplina normativa del personale del restante territorio nazionale.

Per un verso questa introduzione risentiva della convinzione, quanto meno, che in sede nazionale, nel giro di pochissimo tempo, avrebbero potuto essere completati gli accordi nazionali, che sono in corso di stipulazione fra il Governo e le organizzazioni sindacali, per la disciplina del nuovo contratto di lavoro.

Per l'altro verso la modificazione risentiva della convinzione che nelle due sedi locali provinciali avrebbero potuto nel frattempo essere convenute con le organizzazioni sindacali e con le amministrazioni interessate, cioè quelle dei comuni, determinate modalità di riequilibrio delle situazioni più incerte o, comunque, meno coerenti rispetto al complesso delle situazioni. Siccome le due premesse, sulla base delle quali, dal punto di vista sia teorico che pratico, la commissione aveva suggerito questa formulazione, le sue promesse non si sono verificate, riteniamo che sia per un verso

rispettoso della competenza primaria che l'art. 65 dello Statuto conferisce alla Regione, in tema di ordinamento del personale, e per l'altro verso coerente con una certa politica di omogeneizzazione che a livello delle due province stiamo perseguendo, riteniamo sia più coerente mantenere il contenuto invariato dell'art. 28 della legge 11, il quale dà modo, a livello provinciale, di intervenire per adeguare i criteri generali della disciplina del pubblico impiego alle concrete situazioni che abbiamo nelle due sedi locali, e inoltre dà modo - e qui illustro l'ultimo emendamento presentato -, di rispettare quell'impegno che abbiamo assunto, sia nelle sedi proprie istituzionali che nei rapporti con i sindacati, di inserire la disciplina del segretario comunale nella disciplina di tutti i dipendenti comunali. Allora il processo che riteniamo sia più coerente, anche con il tipo di legge che stiamo varando, che ha natura essenzialmente transitoria, in attesa che la Giunta regionale, dopo il verificarsi di alcune condizioni anche a livello nazionale, potrà proporre e, come ha giustamente rilevato il collega Oberhauser stamattina nel suo intervento, in attesa quindi che la Giunta regionale predisponga con sollecitudine, accertate queste alcune situazioni sostanzialmente di livello nazionale, un disegno generale di riordino della materia del personale, con questo atteggiamento di transitorietà delle norme che stiamo disponendo, riteniamo che sia più logico e più coerente, più conforme alle esigenze di omogeneizzazione che riscontriamo sia nella Provincia di Trento che nella Provincia di Bolzano, lasciare invariato l'art. 28 e modificare la parte dell'art. 48, soltanto nei limiti in cui ricomprende o tende a ricomprendere la disciplina del segretario comunale nella disciplina generale dei dipendenti comunali.

Ripeto, stiamo discutendo un provvedimento che ha natura transitoria, riteniamo che nel provvedimento di tipo organico definitivo che la Giunta regionale vorrà presentare a tempi relativamente brevi, dopo intervenute alcune precisazioni in sede nazionale relativamente agli accordi da stipularsi fra il Governo e le organizzazioni sindacali, fatto questo, la Giunta regionale presenterà un disegno di legge organico, e è certo che in quel disegno di legge organico anche il rapporto fra la disciplina delle due province, che necessariamente dovrà adattare le situazioni alle obiettive esigenze delle situazioni rispettive, entro questi limiti, nella normativa organica che si proporrà e credo abbastanza presto fra l'altro, potranno essere definiti i rapporti fra contratt

tazione nazionale e contrattazione locale. Per il momento una modificazione della situazione attuale pregiudicherebbe ogni e qualsiasi possibilità di movimento, rispetto alle esi-ggenze di omogeneizzazione che abbiamo, e quindi riteniamo di doverla mantenere.

Ciò non toglie che all'art. 4 abbiamo presentato un emen-damento sostitutivo nel senso di incorporare nella discipli-nna di tutti i dipendenti comunali anche il rapporto relati-vo ai segretari comunali. A questo proposito io devo preci-ssare, anche se è pertinente soltanto alla funzione di presi-ddente della I^a commissione regionale, una osservazione fat-ttami stamattina dal cons. Virgili nel senso che io ebbi, co-mme presidente della I^a commissione, una garbata, ma non per questo meno precisa, contestazione da parte delle organizza-zioni sindacali. Ho già riferito nella relazione che questo stralcio di disegno di legge è stato sostanzialmente convenu-tton nei suoi contenuti e nelle sue modalità, con le organiz-zazioni sindacali di tutte e due le province e di tutti e due i gruppi etnici. In quell'accordo, chiamiamolo così an-cche se il termine è forse un po' troppo formale, in quell'accordo la modifica di questa materia non l'avevamo contenu-tta e quindi il sindacato mi fece carico di aver introdotto in commissione una modofica che in primo luogo non era sta-tta convenuta con i sindacati, e in s^condo luogo, e su que-sto ritengo di dover dar ragione alle organizzazioni sinda-cali, atteneva alla disciplina organica della legge.

Provvedimento o, comunque, norme di tipo organico che avevamo ritenuto di dover demandare ad un disegno di legge più generale.

Sotto questo profilo non possiamo, anche se presentiamo, adesso questi due emendamenti, parlare in nessuna maniera di ritorno o di tornare indietro rispetto a posizioni che ave-vvamo anche personalmente condiviso; si tratta soltanto di non pregiudicare sotto il profilo della competenza primaria che abbiamo, e sul carattere di primarietà della competenza in questa maniera credo non ci siano dubbi anche se, non più tardi d^e questa mattina, qualcuno li ha sollevati. Sotto il profilo della tutela della competenza primaria della Regione e sotto il profilo della opportunità politica per venire a determinate soluzioni ragionevoli di omogeneizzazione, ripe-tto, sotto questo profilo i tre emendamenti: la soppressione dell'art. 3, la soppressione dell'art. 4, l'emendamento in-ttegrativo, diciamo pure, dell'art. 48 attuale, hanno una cer-tta coerenza, non pregiudicano una disciplina organica e un riferimento ai futuri accordi nazionali e quindi ritengo sia

no sufficientemente coerenti con l'ipotesi di legge transitoria che stiamo facendo. Se il Presidente consente, visto che ho la parola e non ritenendomi di doverla ulteriormente chiedere, devo, anche per correttezza nei confronti non solo del consigliere che mi ha fatto richiesta ma anche per l'intero Consiglio, dare una precisazione circa l'art. 4 attuale del disegno di legge.

In sede di commissione, quanto a merito, avevamo detto di sopprimere l'art. 4, nel senso che, avendo introdotto la disciplina dei segretari comunali nell'art. 28, l'art. 28 non aveva più significato. Immediatamente dopo questa decisione, chiamiamola pure di merito, cioè relativamente alla sostanza del provvedimento legislativo e del contenuto della norma, abbiamo fatto un'osservazione di carattere di tecnica legislativa e abbiamo detto: stiamo però attenti che essendo l'art. 48 in un titolo diverso rispetto all'art. 28 che disciplinava i dipendenti comunali, mentre il titolo nel quale è compreso l'art. 48 disciplina l'attività o il rapporto, meglio, dei segretari comunali, se stralciamo completamente l'art. 48 si verifica, per così dire, una lacuna nel senso che nel titolo proprio della disciplina del segretario comunale non esiste alcuna norma che faccia riferimento al trattamento economico. Allora abbiamo inteso, e in questo senso giustificato l'inserimento dell'art. 4, abbiamo inteso ripetere la stessa norma che abbiamo introdotto nella correzione dell'art. 28 sotto il titolo dell'art. 48. Perché? Per non lasciare una lacuna legislativa nel titolo che disciplinava i segretari comunali. La soluzione, cioè il contenuto della norma però è uguale. Perché nell'art. 28 abbiamo detto che i segretari comunali hanno la stessa disciplina degli altri dipendenti; nella modifica cioè dell'art. 48, per non lasciare questa lacuna nel titolo relativo ai segretari comunali, abbiamo detto lo stesso concetto, cioè "il trattamento giuridico ed economico dei segretari comunali è quello disciplinato dall'art. 28". Quindi io dò atto al cons. Virgili che stamattina ha usato parole corrette, però in ogni caso non si tratterebbe di un errore, o di dimenticanza, che modifichi in qualche maniera...

(INTERRUZIONE)

PARIS (D.C.): No, no, no, consigliere. Ripeto, se ha seguito il ragionamento che ho fatto, cioè di non lasciare un vuoto dal punto di vista di tecnica legislativa questo è abbastanza corretto; quello che mi interessa quale presidente della

commissione, perchè ho firmato questi atti ovviamente, è quello di rassicurare il Consiglio che la diversità, diciamo, è nata da una esigenza di completezza legislativa e che la sostanza delle due disposizioni è identica. Quindi tutt'al più non si tratta di aver inserito un'ipotesi diversa, si tratta di aver ripetuto la stessa ipotesi che facevamo per l'art. 28. Io chiedo scusa al signor Presidente di essermi intrattenuto su questo, ma siccome stamattina una osservazione è stata fatta sulla ritualità degli atti che presentiamo, ritenevo di doverne dare conto al fine che non sorgano dubbi quanto meno sul merito obiettivo e sulla sostanza politica degli atti che andiamo presentando. Quindi su questo problema credo che si possa essere tranquilli.

PRESIDENTE: Chiede qualcuno la parola sull'emendamento soppressivo dell'art. 3?

Meldet sich noch jemand zu Wort zum Abänderungsantrag?
Es meldet sich niemand zu Wort. Wer ist dafür? Dagegen?
Stimmenthaltung? Der Abänderungsantrag ist mit drei Stimmenthaltungen beschlossen. Artikel 3 ist abgeschafft.

Qualcuno desidera intervenire in merito all'emendamento? Nessuno chiede la parola. Chi approva? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato con tre astensioni. L'art. 3 è abrogato.

Art. 4

L'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo:

"Il trattamento economico del segretario comunale è stabilito in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 28 della presente legge".

Auch hiez zu wurde ein Abänderungsantrag eingereicht, gezeichnet von den Abgeordneten, Paris, Oberhauser, Ricci und Virgili.

E' stato presentato un emendamento a firma dei cons. Paris, Oberhauser, Ricci e Virgili.

Emendamento sostitutivo art. 4: "Al primo comma dell'art. 48

della legge regionale 11.12.1975, n. 11 sono aggiunte le seguenti parole: "Secondo le modalità di cui all'art. 28 della presente legge".

Ha la parola ancora il cons. Paris.

PARIS (D.C.): Solo per chiedere, signor Presidente, se bisogna prima votare l'emendamento soppressivo dell'attuale art. 4.

PRESIDENTE: No, no, non è necessario. Lasci pure a noi la decisione, perchè quando si sostituisce un articolo, automaticamente è soppresso.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Art. 5

L'articolo 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito con il seguente:

"Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nei ruoli organici del Comune il posto di vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del Comune interessato, da presentarsi almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza nei casi normali, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un Comune viciniore, sentito il Sindaco di questo Comune, o da un segretario comunale collocato in disponibilità a sensi del precedente articolo.

Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretariale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente che non può essere superiore ai quattro quinti del trattamento economico iniziale già previsto per il posto di segretario comunale.

L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del Comune o del Consorzio presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza".

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 6

Dopo l'articolo 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente articolo 50 bis:

"Quando, provvedendovi a termini del precedente articolo 50, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso Comuni o Consorzi della terza e quarta classe possono essere conferiti dal Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento o di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, o che abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun an

no da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri:

- votazione di laurea;
- votazione risultante dal certificato di idoneità di cui al l'articolo 36, secondo comma;
- votazione del corso di cui all'articolo 40;
- altri titoli di studio;
- titoli di servizio;
- situazione di famiglia.

Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali devono essere prodotte alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano nel mese di dicembre".

Metto in votazione l'art. 6: è approvato all'unanimità.

Art. 7

Dopo l'articolo 50 bis della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, viene introdotto il seguente articolo 50 ter:

"La Commissione provinciale di cui al precedente articolo è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

- dall'Assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;
- da un funzionario addetto all'Assessorato provinciale per gli enti locali;
- da due sindaci scelti su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni della provincia;
- da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il pre-

sidente; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale".

Metto in votazione l'art. 7: è approvato all'unanimità.

Art. 8

Dopo l'articolo 50 ter della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, viene introdotto il seguente articolo 50 quater:

"Per l'anno 1978, in deroga a quanto disposto dall'articolo 50 bis, gli incarichi di reggenza e di supplenza sono conferiti dal Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente, prescindendo dalla graduatoria."

Metto in votazione l'art. 8: è approvato all'unanimità.

Es wurde ein Abänderungsantrag als Übergangsbestimmung eingebracht. Er lautet:

E' stato presentato un emendamento quale norma transitoria, che prevede:

NORMA TRANSITORIA

Per la durata massima di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di segreteria in caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o di vacanza provvisoria del posto, nonchè per consentire l'attribuzione dell'incarico di vicesegretario, potranno essere ammessi sia ai corsi di preparazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, che, direttamente, all'esame per il conferimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, indetti dalla Giunta provinciale di Trento, i cittadini italiani con residenza nella regione, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, che si trovino in servizio presso una delle amministrazioni comunali della regione e che alla data del bando di indizione delle prove in esame abbiano già maturato una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella carriera di concetto o equipollente.

Per consentire il conseguimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo, la Provincia di Trento può indire sessioni speciali per gli esami previsti dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Gli abilitati di cui al presente articolo i quali anche successivamente non abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, in sede di prima nomina come segretario comunale titolare, potranno accedere in Comuni o Consorzi di Comuni della quarta classe.

La norma transitoria è presentata da Ricci, Tomazzoni, Manica, Virgili, Paris, Fedel, Avancini, Sembenotti, Erschbaumer e altri.

Chiede la parola uno dei consiglieri per illustrare questa norma transitoria?

Vuol prendere la parola per l'illustrazione il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Se lei consente, signor Presidente, vorrei e eventualmente intervenire dopo la posizione che vorrà assumere l'assessore regionale. Anche come proponente dell'emendamento credo opportuno di intervenire successivamente; nell'i ipotesi che tutto dovesse correre liscio io non ho niente da dire e da aggiungere a quanto già ho fatto presente questa mattina nel corso del mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Normalmente però è il proponente che illustra.

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Chiaro. Ma ad ogni modo sono formalità che non hanno alcuna importanza.

Ora la norma rientra oer la finestra dopo che per la porta era uscita, nel senso che in commissione la norma non era stata accolta. Devo dir subito che non si tratta di una opposizione di principio, nè di una opposizione di merito, se vogliamo dire così. Io personalmente, cioè l'assessore, e la Giunta si rendono conto delle ragioni che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento e sono ragioni che si trovano nella stessa relazione che ha fatto la Giunta al disegno di legge presentato il 2 marzo 1977, quando già allora si era previsto una norma di questo genere. Quindi vorrei sgomberare il campo e ritenere che non c'è qui uno scontro frontale tra chi vuole una norma e chi ne è assolutamente contrario perchè vede chissà quali pericoli. Il problema però è da esaminare nel contesto di uno stralcio, che la commissione ha ritenuto di fare, lo stralcio cioè che prendesse in esame soltanto al cuni punti della legge perchè potessero essere immediatamente utilizzati per poter coprire i posti vacanti in via provvisoria. Questa norma, presentata in commissione dal consigliere Ricci, respinta con la stessa motivazione, almeno nelle

parole, che io finora ho manifestato, viene riproposta e mette la Giunta in serio imbarazzo. L'imbarazzo consiste nella seria preoccupazione che questa sia una norma che faccia cadere quel progetto di legge tanto richiesto, tanto atteso dalle Province, al punto tale da chiedere alla commissione uno stralcio del disegno di legge fondamentale. E spiegherò anche un po' di più la ragione. Se per la provincia di Bolzano c'era una ragione che si doveva ricercare sulla particolare situazione etnica, ma si doveva ricercare anche su precedenti di carattere legislativo, e mi riferisco in particolare ancora al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 dicembre del '46 che dettava provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, decreto legislativo che è ancora in funzione, che è rimasto in funzione fino a tanto che non abbiamo approvato la legge n. 11 e che dimostra una particolare situazione che si è concretata anche in un provvedimento di legge già allora, le stesse ragioni di carattere particolare non si possono trovare per la provincia di Trento, pur rendendoci conto, come ho detto prima, che l'emendamento presentato dal cons. Ricci e da altri consiglieri risponde e può rispondere a delle esigenze particolari locali, che è limitato nel tempo, che è limitato anche a persone che si trovano già in servizio presso il Comune. Cioè le difficoltà da parte del Governo potrebbero consistere proprio nella mancanza di una ragione di deroga, perchè la stessa cosa potrebbe essere prodotta dalla provincia di Verona, dalla provincia di Mantova, dalla provincia di Matera, dalla provincia di Caltanissetta o da altre, non c'è questa specificità. In questo senso, allora, io ho pregato i proponenti e li prego ancora di considerare questa situazione, e contemporaneamente, se essi ritengono di insistere su questo punto, dichiaro, perchè resti a verbale, che la Giunta non si assume alcuna responsabilità sull'esito di questo emendamento e, con tutto il rispetto verso il Consiglio, fa presente quelle che sono le difficoltà, le perplessità, le preoccupazioni, le possibilità di rinvio di questa norma che verrebbe, in questo modo, a frustrare la stessa ragione per la quale si è fatto uno stralcio e non si è esaminato il problema fondamentale. In questo senso la Giunta rimbalza al Consiglio ogni responsabilità.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Ho rinunciato ad illustrare l'emendamento che

già avevo delineato nel corso del mio intervento di stamane, e ho fatto bene a riservarmi di fare eventualmente alcune osservazioni su quanto ha testè affermato l'assessore competente. Non lo prenda, signor assessore, come uno scontro, ci siamo sempre trovati abbastanza allineati nel tentativo di migliorare la normativa riguardante i nostri disastrati comuni, specie sotto l'aspetto della burocrazia di queste leggi che regolano gli ordinamenti e gli organici, coscienti delle difficoltà in cui si trovano ad operare i nostri colleghi amministratori comunali e pertanto non c'è motivo di diverbio e di polemica esacerbata. Però mi consenta di dire che la sua conclusione, oltre che ad essere nettamente contraddittoria con la proposta da lei firmata, approvata dalla Giunta regionale, alla quale io ho fatto riferimento stamattina, datata 2 marzo '77, con n. 71, che recepiva la stessa istanza che io ho proposto in un emendamento, la sua conclusione, dicevo, di preoccupazione della Giunta nei confronti delle perplessità del Governo a respingere l'intero disegno di legge che noi stiamo per varare, questa perplessità, questo timore, questa preoccupazione avrebbe dovuto sussistere nel momento in cui voi andavate a varare quel disegno di legge, mentre sembra che questa vostra sensibilità tardiva venga solamente esternata nel momento in cui c'è una convergenza molto ampia da parte dei gruppi politici di questo Consiglio regionale per tentare per lo meno di ovviare a una delle grossissime carenze degli organismi delle burocrazie comunali.

Signor assessore, il tentativo io l'ho fatto con tutto il garbo di cui mi sento capace, forse sono andato anche al di là di quanto conveniva ad una componente politica nel preoccuparmi, lo ripeto, di consultare le parti interessate sindacali, gli amministratori comunali, nel discutere con gli assessori provinciali competenti agli enti locali, nell'interloquire anche nell'immediato cessare della nostra riunione di stamane con i rappresentanti delle categorie dei segretari comunali, con i quali abbiamo aggiustato l'emendamento che io ho predisposto. Pertanto non c'è un tentativo da parte nostra di coloro che hanno accettato di firmare e sono 7, se non vado errato, i gruppi politici rappresentati con la firma dei vari consiglieri in calce all'emendamento, non c'è alcun tentativo di contrapporre una proposta alla proposta originaria della Giunta regionale. La proposta della Giunta regionale è nell'art. 26 del suo disegno di legge 71; la commissione ha accettato, e sappiamo anche per quali obiettivi, di fare più in fretta possibile per dare il varo con la massima celerità pos

sibile a quelle iniziative, a quei provvedimenti che potessero perlomeno correggere questa situazione senz'altro anomala, ma non è entrata nel merito quando lei, proprio in commissione, ha osservato esistere qualche perplessità.

Per la provincia di Bolzano è passata quella norma transitoria dei 10 anni. Abbiamo saputo dai colleghi responsabili della provincia di Bolzano che è stata accampata la questione del bilinguismo, io credo che se riconosciamo tutti esistere questo problema, pur in minima parte, in parte senz'altro molto ridotta rispetto alla provincia di Bolzano, ma anche in provincia di Trento, - parliamo con Roma, signor assessore, non è che parliamo con la provincia di Verona, con un mondo abbastanza lontano dalla nostra problematica e dalla nostra terminologia etnica, preetnica perlomeno -, potremmo ottenere questo anche per non assoggettarci ad un trattamento molto diversificato da quello che è stato già previsto, concesso, ritenuto opportuno per la provincia di Bolzano.

Ecco, questo timore da lei prospettato per una seconda occasione non vorrei che suonasse come ricatto in buona fede, se la dicotomia cioè sull'antitesi fra i suoi termini non significasse qualche cosa di diverso, noi ci facciamo carico della preoccupazione di varare questo disegno di legge come impostato dalla commissione, però crediamo essere nostro dovere, prima che nostro diritto, come Consiglio regionale, come legislativo, confrontarci veramente con il Governo, sostenere questa esigenza. Non negando con ciò che il problema esiste anche nelle altre province, nelle altre regioni italiane e che starà alla loro sensibilità e competenza ecc. di farsi avanti, perchè non credo che possa costituire un principio dello Stato quello di riservare un qualche cosa esclusivamente a una determinata categoria di cittadini, al ruolo dei segretari comunali, quando è dimostrato che questo ruolo non è ambito da parte dei laureati nè trentini, nè italiani e che esistono grosse problematiche da risolvere. E qui mi rifaccio a quanto lei accennava prima nel suo intervento in discussione generale e cioè che dovremmo farci carico di formare una classe dirigente per le amministrazioni pubbliche, un po' sul modello della Francia, se così vogliamo fare un parallelo. Ma scusate, signori della Giunta, signori della maggioranza, questa problematica non credo possa essere patrimonio esclusivamente delle forze politiche intese in senso lato, ma penso che sia soprattutto preoccupazione, impegno e dovere eventualmente dei governi, degli esecutivi che, se avessero avvertito questa esigenza, avrebbero avuto il modo, il tempo, la possibilità e l'ambito per poter portare avanti un disegno di questo

genere, per poter organizzare, per poter preparare, per poter istituire eventualmente i corsi di preparazione delle scuole di formazione per la necessità vera e propria dell'ente pubblico, per creare delle classi impiegatizie, delle classi di burocrazia capace, come ho detto prima, e che esistono anche in altri paesi non lontano dai nostri. Pertanto io la prego, signor assessore, cerchi di rallentare la minaccia da lei avanzata del pericolo che il Governo per questo motivo possa respingere la legge. Noi sappiamo benissimo che il Governo è un'entità con la quale poter discutere e trattare. Sappiamo che lei e altri suoi colleghi, come i colleghi delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno potuto trattare e discutere facendo accettare e recepire le istanze e le esigenze della nostra autonomia, sia regionale che provinciale. Non ci sono dei principi attraverso i quali non si può passare, perchè io non credo che il principio non possa essere intanto distorto e superato da una norma transitoria come questa vuol essere, e mi rifaccio a quella per la provincia di Bolzano; d'altronde, il principio inteso nel suo significato più pieno non può essere quello di accettare il titolo accademico come unico canale di immissione alla carriera dei segretari comunali, come garanzia. Entriamo nel concreto, signor assessore, se lei mi consente: è mai possibile ammettere solamente la qualificazione accademica, che può essere data da un diploma di laurea, sulle garanzie che l'ente pubblico, l'istituto pubblico deve ottenere per poter utilizzare un determinato cittadino nell'assorbimento di un determinato ruolo? Quando noi abbiamo il primo filtro, il primo esame, la laurea o il diploma nel caso dell'ipotesi da noi avanzata, abbiamo l'abilitazione, cioè il patentino di segretario comunale, e addirittura prima ancora abbiamo un esame alla fine del corso per l'abilitazione del segretario comunale, alla fine abbiamo anche il concorso pubblico, è mai possibile che questi gradi, che questi livelli di filtro, di controllo, di esame, non siano sufficienti per garantirci effettivamente che quel cittadino, quel burocrate, quell'impiegato, quel professionista che andiamo a immettere nella carriera dei segretari comunali, anche se non dotato di laurea, - e sappiamo che non sempre il titolo di laurea non è accessibile per non volontà dell'interessato -, non possano garantirci più di quanto già non ci garantisce la stessa legge, non possa garantirci più di quello stesso titolo di laurea che oggi viene preso come principio, come assoluta necessità per poter adire e accedere alla carriera dei segretari comunali?

Pertanto io credo di dover invitare a mia volta, e penso di interpretare il pensiero di tutti coloro che han voluto cortesemente accettare e hanno aderito alla nostra proposta di firmare l'emendamento, di dover invitare la Giunta a non insistere nel metterci di fronte al pericolo e alla responsabilità di farci respingere questo disegno di legge o questa legge dal Governo per questo emendamento, che noi riteniamo dover sostenere.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Paris.

PARIS (D.C.): Ho firmato anch'io questo emendamento, e vorrei, per quanto mi riguarda, dare tranquillità alla on. Giunta su due problemi e poi fare una precisazione.

Il primo problema è quello che riguarda l'imbarazzo. Io penso e sono convinto che nessuno di coloro che hanno steso questo emendamento, che poi costituisce un articolo nuovo in sostanza, abbiano inteso, voluto o pensato di mettere in imbarazzo la Giunta. Assolutamente no, ma perchè non l'hanno voluta mettere in imbarazzo? Comunque, questo non è il problema, il problema è di risolvere una situazione concreta che abbiamo soprattutto in provincia di Trento e che risponde esattamente a quell'obiettivo di legge stralcio per il quale stiamo discutendo. Non ritengo si possa dire che questa norma non ha la stessa logica della norma di cui alla modifica degli artt. 50 e 51, assolutamente no. Primo, perchè è una norma di per sè transitoria; secondo, perchè risponde obiettivamente a trovare una soluzione pratica, concreta, ai problemi o, comunque, alle difficoltà che abbiamo in concreto da risolvere. Ma questo tema dell'imbarazzo non è un dato formale, è un dato sostanziale, cioè io vorrei assicurare la on. Giunta che non abbiamo, pare a me quanto meno, motivi di rilievo da parte del Governo, a meno che noi medesimi per primi non dubitiamo del contenuto della nostra competenza. L'art. 65 dello Statuto, per quello che mi riguarda, ravvisa o ipotizza una competenza primaria della Regione in questa materia, competenza primaria che fra l'altro abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto la legge n. 11 e singolarmente quando abbiamo fatto l'art. 37. Perchè, in fondo, è disceso dalla nostra competenza primaria o cioè dal contenuto che noi davamo a questa competenza l'aver detto che per partecipare al corso, per partecipare agli esami di abilitazione occorre la laurea, cosa correttissima che, fra parentesi, mi consenta di dire è tanto più significativa adesso, dopo che questo stesso Consiglio

ha deliberato di modificare le norme sulla tutela dei comuni e quindi a richiedere sostanzialmente una maggior qualificazione della struttura burocratica dei comuni. Ma, ripeto, è in forza di una certa competenza, ma di una competenza di tipo primario, che nell'art. 37 e nell'art. 38 della legge 11 abbiamo imposto, per così dire, o richiesto la laurea per partecipare al corso, per partecipare all'esame di idoneità. E una norma transitoria, come nella sua sostanza è questa, oltre che nella forma, che faccia eccezione a questa norma, che noi medesimi abbiamo stabilito, non mi pare che possa trovare rilievi da parte del Governo circa la legittimità o il rispetto delle competenze; proprio perchè in forza dell'art. 37 e dell'art. 38 noi medesimi abbiamo stabilito determinati requisiti, cioè quello della laurea. Quindi non penso che si possa parlare o che ci sia ragionevole motivo di rilievi, da parte del Governo, in quanto a competenza.

In quanto poi alla situazione di fatto, ormai da tutti i consiglieri dimostrata ad abundantiam, se loro vogliono possiamo portare anche i dati della provincia di Trento, c'è la necessità di tamponare, diciamo pure con un termine non molto estetico, questa situazione e, per altro verso, dobbiamo anche riconoscere che un diplomato, come qui si prevede, che abbia un certo numero di anni di attività all'interno dell'amministrazione - 5, si dice - ritengo che abbia tutto sommato la qualifica, quanto meno tecnico operativa, che può avere un laureato per il solo fatto della laurea e con tutto il riguardo della laurea e con tutto il riguardo della necessità di qualificare professionalmente i nostri segretari comunali.

Quindi, ripeto, l'emendamento è di natura transitoria come lo è tutta questa normativa che facciamo; risponde obiettivamente ad una necessità concreta che si verifica, soprattutto in provincia di Trento; non viola competenze, perchè altrimenti dovremmo negare la competenza stessa che ci siamo riconosciuti disciplinando con l'art. 37 e l'art. 38 l'accesso sia all'esame che al corso; in terzo luogo si tratta di una normativa transitoria che ha la sua ragione, e fra l'altro è contenuta nel richiedere il titolo di scuola media superiore, i 5 anni di anzianità di servizio, non solo ma ultimamente, dopo le discussioni che abbiamo fatto nel pomeriggio di oggi, abbiamo limitato anche l'accesso ai comuni di 4^a categoria, cioè ai comuni sotto i 2.000 abitanti, salvo poi la normale trafila per il passaggio dai comuni di 4^a alla 3^a o

successivi, questo non ha importanza.

Quindi vorrei assicurare, per quello che ci riguarda al meno, la Giunta regionale che non ritengo che motivi di impugnativa, fondati quanto meno sulla competenza, possano essere sollevati in sede governativa.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zum Abänderungsantrag zu Wort? Niemand. Wir Stimmen über den Abänderungsantrag ab. Wer ist für den Abänderungsantrag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Der Abänderungsantrag ist beschlossen.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 43

41 sì

2 schede bianche.

Ich gebe das abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 43, ja 41, weisse Stimmzettel 2.

Der Regionalrat beschliesst das Gesetz.

Wir komme, zurück zu Punkt 3 der Tagesordnung, den wir bei der letzten Regionalratssitzung unterbrochen hatten, nachdem Vorschläge eingebracht wurden, man möge in dieser Angelegenheit eine Änderung der Geschäftsordnung bzw. eine Ergänzung der Geschäftsordnung einführen. Dazu haben sich die Fraktionsvorsitzenden am Beginn der Nachmittagsitzung getroffen, und es wurde einvernehmlich ein Vorschlag für eine ergänzende Bestimmung zur Geschäftsordnung gemacht.

Ich verlese den neu vorgesehenen Artikel 26 der Geschäftsordnung des Regionalrates. Er lautet:

Prendiamo il punto 3) dell'ordine del giorno, la cui trattazione è stata interrotta la scorsa volta, dato che sono state presentate proposte di modifica o meglio di integrazione al regolamento interno. Il collegio dei capigruppo si è riunito prima della seduta pomeridiana concordando una norma integrativa al regolamento in parola.

Leggo quindi il nuovo art. 26 del regolamento interno del Con-

siglio regionale, che prevede:

"Quando l'Ufficio di Presidenza, al fine di garantire la continuità del servizio, abbia affidato la reggenza ad un posto resosi vacante, mediante l'affidamento dell'incarico ad un funzionario di qualifica immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire per un periodo superiore a mesi 3, al medesimo funzionario verrà corrisposta per tutto il periodo della reggenza una apposita indennità di misura non superiore alla differenza fra i trattamenti economici di base delle due qualifiche".

Ich wiederhole noch einmal: Die Fraktions vorsitzenden waren sich über diesen Vorschlag einig. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Dieser neue Artikel der Geschäftsordnung des Regionalrates ist einstimmig beschlossen.

Punto 7) dell'ordine del giorno:

- a) Disegno di legge n. 62: "Norme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali" (presentato dai consiglieri del P.S.I.);
- b) Disegno di legge n. 73: "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige" (presentato dai consiglieri del P.C.I.);
- c) Disegno di legge n. 74: "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni" (presentato dalla Giunta regionale).

Ha la parola il cons. Ricci per la relazione alla proposta di legge.

RICCI (P.S.I.):

Con la legge 8 aprile 1976, n. 278, lo Stato, riconoscendo la necessità di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita e alla gestione politico-amministrativa del Comune, ha fissato le norme per organizzare il decentramento.

La competenza primaria assegnata alla nostra Regione col "pacchetto" di autonomia, ci impone di legiferare in merito all'ordinamento comunale, consentendoci di meglio misurarci con la tematica del decentramento e della partecipazione, intesa non come favore o concessione che si rende a

chi rischia di vedersi escluso dalla determinazione delle scelte, ma come bisogno oggettivo e come condizione perchè la Regione, la Provincia, l'Ente locale e l'Ente pubblico in generale possano verificare, operare e controllare le proprie scelte.

L'Ente locale deve consentire, favorire e pretendere la partecipazione del cittadino nella gestione del Comune.

La Regione e per quanto riguarda la nostra realtà, le Province di Trento e di Bolzano, hanno certo avvertito le grandi responsabilità che stanno loro di fronte per potersi sottrarre alla potenza e all'arroganza del potere centralistico e alla sua volontà di resistere e sopravvivere.

Ma la strategia autonomistica di Regione e Province, sarebbe perdente se non fosse elaborata e portata avanti coinvolgendo tutte le istanze locali, interpretandone le spinte, raccogliendone la domanda, collegandosi ai bisogni reali e costruendo intorno ad esse il massimo schieramento di forze sociali e istituzionali.

Nasce da ciò la centralità del problema della delega agli Enti locali, come strumento di nuovo ed effettivo potere alle Assemblee elettive e di ricomposizione unitaria di materie attualmente frammentarie e settorializzate.

Ne consegue l'esigenza del contributo e della partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali e politiche alla elaborazione delle scelte programmatiche e anche operative, perchè l'azione dell'Ente pubblico locale possa essere espressione della collettività.

Certamente la nostra situazione e le dimensioni dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono assai diverse da quelle di tante città e grossi centri italiani, dove il decentramento si impone nel tentativo di superare condizioni di vita alienanti e ghettizzate, che hanno portato alla estraniamento del cittadino completamente disaggregato rispetto al contesto sociale, economico e politico della città e del Comune.

Salvo che per i centri maggiori delle nostre due Province, il decentramento amministrativo potrebbe considerarsi già vigente ed operante data l'enorme polverizzazione delle amministrazioni comunali.

Ma a questo tipo di decentramento non corrisponde certo un'effettiva partecipazione popolare alla vita dell'

Ente locale.

Con l'istituto e gli organismi del decentramento noi ci proponiamo di ottenere la partecipazione popolare per corresponsabilizzare tutti, a livello individuale e collettivo, alla gestione del Comune, dei problemi del quartiere e della frazione, alla gestione dei servizi sociali, alle scelte che coinvolgono la comunità circoscrizionale e comunale.

L'iniziativa delle assemblee di quartiere o di frazione e quella dei rispettivi consigli circoscrizionali può e deve consentire di dare a tanti problemi, a tanti aspetti della vita associata, soluzioni più adeguate ai problemi popolari e alle esigenze di sviluppo democratico della collettività.

Con queste premesse e con queste convinzioni abbiamo ritenuto di elaborare il presente disegno di legge, in armonia con la vigente legge nazionale 8 aprile 1976, n. 278, rispettosi del dettato costituzionale e con la convinzione di interpretare l'emergente domanda popolare di partecipazione.

Partecipazione che non deve essere formalistica e strumentalizzata a fini deteriori ma che va favorita e provocata assegnando agli organismi del decentramento anche potere decisionale effettivo tale da far pesare la responsabilità delle scelte su coloro ai quali le stesse competono.

L'articolo 1 del presente disegno di legge conferisce al Comune la facoltà di organizzare il decentramento amministrativo, conferendo agli organismi democratici rappresentativi del quartiere o della frazione, poteri anche decisionali e condizionanti le scelte comunali per la problematica circoscrizionale.

L'articolo 2 indica come può essere organizzata e favorita la partecipazione popolare anche in quei Comuni dove, per le dimensioni limitate o per altre ragioni democraticamente avallate, si ritenga di non dover organizzare la suddivisione circoscrizionale del territorio comunale.

Gli articoli 3, 4, 5, ricalcando la legge nazionale, riguardano gli organismi della circoscrizione ed il loro regolamento.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, prescrivendo che tutti i consigli circoscrizionali vanno eletti a suffragio diretto, fissano le norme per le elezioni.

Gli articoli 15 e 16 riguardano i compiti attribuiti al consiglio circoscrizionale e le materie delegabili.

Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, concernono il funzionamento e la normativa alla quale sono soggetti i consigli di circoscrizione.

Il presente disegno di legge vuole essere innanzitutto un contributo che il gruppo socialista intende fornire al dibattito approfondito e costruttivo sulla partecipazione, disposto fin d'ora ad accettare ogni apporto migliorativo che nel corso della discussione sarà apportato.

Con l'auspicio che questa proposta di legge possa essere sollecitamente e prontamente affrontata sia dalla competente Commissione legislativa che dall'Assemblea.

PRESIDENTE: Prego il primo proponente del secondo disegno di legge, il cons. Virgili a leggere la relazione della loro proposta di legge.
Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.):

Signori consiglieri.

Il presente disegno di legge intende dare concretezza normativa ed attuativa alla potestà legislativa conferita alla Regione Trentino-Alto Adige dall'articolo 4 dello Statuto di Autonomia in materia di "circoscrizioni comunali".
E ciò tanto più in considerazione della recente legge nazionale dell'8.4.1976, N. 278 corrispondente al dettato dell'art. 128 della Costituzione e alla ormai riconosciuta esigenza di generalizzare l'esperienza del decentramento comunale ai fini della partecipazione popolare e della riorganizzazione della vita delle comunità locali e dei relativi servizi su nuove basi democratiche e funzionali.

La questione del decentramento e della partecipazione popolare alla gestione amministrativa, è più che mai attuale in questo momento storico in cui partiti democratici, sindacati dei lavoratori, istituzioni locali sono tutti impegnati a profondi

cambiamenti degli assetti sociali e politici, a un reale sviluppo della democrazia, al superamento della crisi economica. Ed è consapevolezza diffusa il fatto che non vi può essere rinnovamento istituzionale, programmazione democratica, sviluppo economico e sociale, se non si ampliano i poteri locali e non si sollecita la partecipazione dei cittadini con le forme e gli strumenti adeguati. In questo intreccio tra istituzioni ed economia, tra decentramento e movimento, noi vediamo un momento unitario di rafforzamento dell'ente locale, di convergenza delle forze politiche e sociali, di impegno democratico dei cittadini contro i vecchi vincoli clientelistici e contro ogni rischio di scollamento del Comune dalle aspirazioni sociali ed umane dei suoi amministrati.

L'istituzione dei consigli di circoscrizione viene a fondarsi, oggi, su esperienze e sviluppi originali della partecipazione popolare (comitati di quartiere, consulte frazionali, ecc.), in un processo di rilancio dell'assetto autonomistico, sulla scia di una grande domanda politica di larghe masse di giovani, di donne, di lavoratori, e si propone un arricchimento dell'articolazione democratica del potere pubblico e del rapporto diretto tra cittadini e istituzioni. Quindi, circoscrizioni o quartieri come articolazione essenziale del Comune, strumento dell'intervento popolare nelle scelte politico-amministrative del Comune e nella loro attuazione, fattore della presenza attiva dei cittadini nella pratica democratica.

Le funzioni del consiglio di circoscrizione - pur senza sostituirsi, sovrapporsi, contrapporsi alla molteplicità e ricchezza delle dirette espressioni della comunità - possono essere molteplici: favorire l'incontro e l'unione dei cittadini per una vita più associata, unificare i bisogni culturali e sociali della comunità per favorirne la crescita civile, garantire il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici nel contesto di una maggiore produttività e qualificazione della spesa, contribuire alla soluzione dei problemi urbani più diversi.

Ispirandosi proprio all'orientamento generale e specifico sopra espresso, il presente disegno di legge tende a salvaguardare l'unità del Comune e a riconoscere, al tempo stesso, funzioni reali agli organi del decentramento. Infatti:

- l'art. 1 prevede la facoltà dei Comuni di deliberare la ripartizione del proprio territorio in circoscrizioni e di demandare alle stesse, con apposito regolamento, proprie funzioni e competenze. Viene così determinato un diritto per i Comuni ma è agli stessi che si lascia la possibilità di dare vita a forme di collegamento permanente tra Assemblee elettive e cittadini.

- l'art. 2 stabilisce la duplice forma di elezione dei Consigli di circoscrizione: a suffragio diretto e, di norma, contemporaneamente al Consiglio Comunale quando si tratta di Comuni dall'ampiezza demografica non inferiore ai 5000 abitanti o di Comuni nei quali si sia in presenza di più quartieri o frazioni alle quali vengano conferiti dal Consiglio Comunale specifici poteri consultivi e deliberativi; di secondo grado in tutti gli altri Comuni, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, proporzionalmente ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali. Altresì fissato il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali in misura non superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, e ciò in modo da rendere funzionali gli stessi e da evidenziare il loro diverso carattere rispetto al Consiglio Comunale.
- gli artt. 3,4,5 disciplinano la durata in carica dei consigli circoscrizionali per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale; determinano gli organi e la pubblicità delle sedute; prevedono proprie sedi, personale, mezzi per l'espletamento delle funzioni eventualmente attribuite dai regolamenti comunali.
- gli artt. 6 e 7 indicano i poteri di iniziativa e le funzioni consultive generali e particolari, i pareri obbligatori nonché la gestione diretta di taluni servizi delegati, che possono essere attribuiti ai consigli circoscrizionali con regolamento comunale. Si evidenziano, cioè, le possibilità di attribuire agli organi del decentramento funzioni anche incisive attraverso la delega.
- gli artt. 8 e 9 si occupano delle modalità dei controlli sulle deliberazioni e assegnano al regolamento comunale la definizione delle norme riguardanti le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione.
- l'art. 10 disciplina l'elettorato attivo e passivo, l'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali e la gratuità della loro funzione, l'obbligo di dichiarazione del gruppo linguistico di appartenenza dei candidati in provincia di Bolzano.

Qui si è inteso stabilire un rapporto diretto ed organico tra l'eletto e gli elettori e il territorio, in quanto "eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del Comune", e consentire, altresì, ai partiti minori di candidare propri rappresentanti residenti nel Comune in due circoscrizioni contemporaneamente.

- gli artt. 11 e 12 si riferiscono alla composizione e sottoscrizione delle liste dei candidati e alla possibilità di collegamento nella provincia di Bolzano agli effetti della assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, nonché all'espressione delle preferenze e alle caratteristiche delle schede.
- gli articoli successivi riguardano: la costituzione dell'ufficio elettorale centrale addetto al riparto dei seggi e alla proclamazione degli eletti; le operazioni elettorali (scrutinio, surroga degli scrutatori, oneri finanziari);
- di particolare rilievo sono gli articoli 14 e 18 in quanto tendono a garantire la rappresentanza in seno al Consiglio circoscrizionale dei diversi gruppi etnici o di quello linguistico ladino, e il diritto di petizione degli elettori sia nei riguardi del Consiglio Comunale al fine di promuovere il decentramento e sia verso il consiglio di circoscrizione in merito agli affari di sua competenza.
- infine una norma transitoria stabilisce la possibilità, per i Comuni nei quali i consigli circoscrizionali vengono eletti a suffragio diretto e nei quali manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del Consiglio Comunale, di eleggere i consigli circoscrizionali in via sperimentale mediante elezione di secondo grado.

Il presente disegno di legge dimostra, ancora una volta, la netta e chiara scelta autonomistica e per il decentramento dei comuni del Trentino Alto Adige: sia come strumento per fondare il pluralismo non solo sui rapporti di vertice tra i partiti ma alla base, nella molteplicità di centri politici-sociali e culturali capaci di influenzare l'insieme della vita collettiva, sia come metro oggettivo di una rigenerazione della vita pubblica da attuarsi in un rapporto più intenso e democratico con le masse popolari, sia come antidoto efficace all'attuale sistema clientelare.

Il decentramento è - per noi comunisti - scelta e fatto vitale in quanto divenga strumento di una più ampia e attiva partecipazione, faccia emergere in primo piano l'esigenza di fare politica dal basso combinando la democrazia rappresentativa con quella diretta (un esempio in tal senso, di democrazia mista, lo si ha con la discussione del bilancio comunale e di altri atti nel consiglio di circoscrizione), si muova nella consapevolezza che occorre determinare un mutamento di fondo nei rapporti tra vertici e base proprio in quanto non si governa lo Stato se non si decentrano nelle Regioni (a Province autonome) i poteri e i mezzi, non si governano le Regioni e le Province autonome se non

si trasmettono le deleghe agli Enti locali, non si governano le città e i comuni se non si affidano compiti e funzioni ai consigli di circoscrizione.

A distanza di circa trent'anni dalla conquista dell'autonomia regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige occorre uscire da una specie di autonomismo garantistico e di pura difesa dei poteri verticistici della Regione e delle Province per fare avanzare, invece, un nuovo autonomismo democratico e popolare capace di portare la linfa della partecipazione dal basso a un processo democratico di autogoverno, in modo che i vari momenti decentrati - consigli di circoscrizione, comuni, comprensori e comunità di valle - si pongano sempre più come centri attivi e momenti di una nuova coscienza autonomistica e unificante che si fondi sul binomio della partecipazione e della programmazione.

Infatti, una nuova efficienza democratica in rapporto al governo dell'economia e alla stessa sicurezza dei cittadini, da un lato deve spingere al massimo il decentramento dell'amministrazione diretta attraverso il compimento della delega delle funzioni e dei poteri nel contesto di una esaltazione delle autonomie (Comuni e Comprensori o Comunità di Valle) come sintesi di interessi del territorio, e, dall'altro, attribuire al momento regionale e provinciale prevalenti funzioni di indirizzo politico e programmatico nel contesto di una complessiva riorganizzazione della pubblica amministrazione (personale e uffici), degli assessorati e degli stessi livelli di governo.

Tutto ciò premesso e considerato il gruppo comunista confida nella attenta considerazione del presente disegno di legge da parte del Consiglio, dei suoi gruppi politici e dei colleghi consiglieri perchè la Regione, attuando il disposto dell'articolo 4 dello Statuto, concorra a dare nuovi e funzionali organi di decentramento territoriale e amministrativo ai Comuni e democratici strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

PRESIDENTE: Prego l'assessore Bertorelle a fare la relazione per la proposta di legge della Giunta regionale.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

L'approvazione da parte del Parlamento della legge 8 aprile 1976, n.278, concernente "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune", ha chiuso, a livello nazionale, una prima fase di rinnovamento ed adeguamento alle nuove realtà della legislazione in materia di ordinamento dei Comuni, aprendo la amministrazione degli enti locali alla partecipazione dei cittadini.

Si tratta di una legge che ha le sue origini nelle esperienze di decentramento comunale avviate in varie città italiane negli anni '60 e '70, che hanno riproposto la necessità di affrontare uno dei maggiori problemi dei Comuni, ossia l'esigenza di amministrarli, specialmente quelli più grandi, in un modo nuovo e più aderente alle esigenze di funzionalità e partecipazione che i cittadini reclamavano e reclamano.

Nella materia oggetto del presente disegno di legge oltre il Parlamento, ha già provveduto a legiferare anche la Regione Siciliana, con la legge regionale n. 84 dell'11.12.1976. La Regione Siciliana nel novembre 1975, anticipando la legislazione statale, aveva già approvato una legge sui consigli di quartiere: la Corte Costituzionale aveva ritenuto tale provvedimento incostituzionale in quanto avrebbe creato un nuovo ente autonomo, non previsto dalla Costituzione.

E' da tenere presente che in virtù delle competenze di cui all'art.5, n.1) dello Statuto, la Regione Trentino-Alto Adige, unitamente alla Regione Siciliana ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono le uniche Regioni italiane a dover e poter intervenire nella materia con proprie normative.

La Giunta regionale prima di presentare il presente disegno di legge, ha attentamente valutato tale eventualità ed è giunta alla determinazione che non si tratta di nuovi enti locali bensì di nuove articolazioni delle autonomie locali. I consigli circoscrizionali sono cioè organi del Comune con competenza territoriale circoscritta, frutto di un modo di organizzarsi della società e al tempo stesso organi di mediazione tra i cittadini e il Comune.

L'essere i consigli circoscrizionali articolazioni dell'ente locale, si desume anzitutto dalle funzioni ad essi attribuite, che sono di carattere consultivo, propulsivo, istruttorio e deliberative nelle materie ad essi delegate. Vero è che per alcune materie il parere può essere obbligatorio, ma sempre in base a disposizioni regolamentari del Comune competente.

Si ha ragione per tanto di ritenere che i consigli circoscrizionali rappresentano ripartizioni territoriali del Comune nell'ambito del decentramento degli organi e delle funzioni.

Le norme contenute nella succitata legge n.278 non sono automaticamente applicabili nel territorio della Regione, sia per il fatto che la legge regionale in materia di ordinamento dei Comuni,

la n. 29 del 21 ottobre 1963 e successive modificazioni, aveva già previsto un decentramento, anche se solo funzionale, "delegato del Sindaco", sia, soprattutto, per la particolarità del sistema elettorale vigente in regione in materia di elezioni amministrative comunali, in base alla sua competenza legislativa, norme del tutto particolari che tengano conto anche della presenza di tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano, che richiedono taluni requisiti particolari per godere del diritto di elettorato attivo e passivo nel territorio regionale.

Il presente disegno di legge, oltrechè prevedere un decentramento funzionale nella vita amministrativa dei Comuni, rifacendosi alla Carta costituzionale dove all'art.3 si esprime letteralmente il principio della "effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", introduce norme di principio, che i Consigli comunali amplieranno nel regolamento che sta alla base del decentramento per circoscrizioni, per favorire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni.

"La partecipazione", nel suo significato più autentico, dovrebbe consentire, con la possibilità di dialogo fra persone di diverse provenienze ideologiche, l'affermazione di una democrazia pluralistica fondata sul valore primario della politica, intesa come vocazione di comunione di intenti e libertà.

Il decentramento amministrativo e la partecipazione degli amministrati nella amministrazione, sono dunque i principi informativi del presente disegno di legge.

I criteri cui il disegno di legge che la Giunta regionale sottopone oggi all'esame dei Signori Consiglieri regionali, si ispira sono sostanzialmente i seguenti:

- a) il Comune può con proprio regolamento ripartire il proprio territorio in circoscrizioni, promuovendo il più ampio decentramento dei servizi;
- b) spetta al Comune con l'eccezione per gli enti comunali della provincia di Bolzano, come viene specificato al successivo articolo 29, la scelta fra elezione diretta o indiretta dei consigli circoscrizionali, che sono organi di promozione, di espressione e di coordinamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica amministrativa del Comune; nel caso di elezione diretta si applicano le norme previste dal legislatore regionale per la elezione dei Consigli comunali; nell'altro caso, elezioni indirette, i seggi del consiglio circoscriziona

- le verranno assegnati sulla base dei risultati conseguiti dalle varie liste, circoscrizione per circoscrizione, nelle ultime elezioni comunali;
- c) il consiglio circoscrizionale ha compiti consultivi, deliberati vi in materie delegate e può presentare proposte al Consiglio comunale;
- d) la partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle scelte e degli indirizzi dell'amministrazione si attua con lo strumento giuridico della petizione.

La seguente proposta di legge, nella sua strutturazione tecnica, può essere così illustrata.

Gli articoli 1 e 2, prevedono la possibilità per il Comune di ripartire il proprio territorio in circoscrizioni e definiscono gli organi della circoscrizione che sono il consiglio circoscrizionale e il presidente.

Gli articoli da 3 a 20 si riferiscono alle modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali che può essere sia diretta che indiretta: la scelta definitiva è lasciata al Comune. Tali norme non contengono significative differenze rispetto al sistema elettorale già previsto e sperimentato in sede statale, ed in sede regionale durante le elezioni amministrative comunali.

Gli articoli da 21 a 23 trattano dei compiti e dei poteri del consiglio circoscrizionale: funzione promozionale e poteri consultivi, di iniziativa e deliberativi nelle materie delegate.

L'art.24 si riferisce alla potestà dei cittadini di rivolgere petizioni al Consiglio comunale e circoscrizionale, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di promuovere il decentramento e proporre soluzioni a problemi della circoscrizione e del Comune.

L'art.26 prevede la possibilità di istituzione di uffici circoscrizionali per l'espletamento dei compiti di istituto della circoscrizione.

L'art.27 si riferisce al riparto dell'onere di spesa per l'attuazione delle elezioni dei consigli di circoscrizione, con parziale onere a carico del bilancio regionale.

L'art.28 abroga norme della attuale legislazione regionale vigente in materia di ordinamento dei Comuni, mentre il successivo art.30, rinvia, per quanto non previsto espressamente nel presente disegno di legge, alle disposizioni della legislazione re-

gionale relativa all'ordinamento, agli organi delle amministrazioni comunali ed alla loro elezione.

L'art.29 è stato introdotto per garantire nella composizione dei consigli circoscrizionali dei Comuni della provincia di Bolzano, il rispetto della normativa contenuta nell'art. 61 dello Statuto di autonomia, il quale al primo comma statuisce che "Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi." Essendo fuori dubbio che i consigli circoscrizionali sono organi del Comune, e non enti a se stanti, si deve rispettare nella loro composizione la proporzionale fra i gruppi linguistici, così come gli stessi sono rappresentati in Consiglio comunale. Da qui l'esigenza di elezioni indirette, da parte del Consiglio comunale, con le modalità che la legge regionale fissa per tale tipo di elezione.

Da ultimo l'art.31, norma finanziaria, rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'ammontare della spesa a carico del bilancio regionale; tale normativa trova i suoi presupposti giuridici nella legge 19 maggio 1976, n. 335, la quale all'art.2 afferma che "le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere" e conclude "rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa".

La Giunta regionale confida che la presente iniziativa possa incontrare il favore del Consiglio regionale tenendo essa a disciplinare aspetti rilevanti della vita amministrativa della comunità locale.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I^a commissione di leggere la relazione ai tre disegni di legge.

PARIS (D.C.):

I disegni di legge regionale n. 62 (presentato dai Consiglieri regionali del P.S.I.), n. 73 (presentato dai Consiglieri regionali del P.C.I.), n. 74 (presentato dalla Giunta regionale), riguardano tutti, seppur con diversa titolazione, la stessa materia e cioè la costituzione dei consigli circoscrizionali ed il decentramento dell'attività comunale. Per tale identità di materia la I^a

Commissione legislativa regionale nella seduta del 2 giugno 1977 ha deliberato di procedere alla discussione congiunta dei tre disegni di legge. Peraltro avendo constatato che il contenuto delle tre proposte era sufficientemente omogeneo, la Commissione ha incaricato una Sottocommissione di redigere un testo unificato e di tentare, all'interno di esso, la composizione di quelle diversità di soluzioni legislative che le tre proposte contenevano. Le coincidenze fra i tre disegni di legge sono rilevanti, non solo sul piano quantitativo; di fatto tutti e tre i testi prevedono:

- che la costituzione dei consigli circoscrizionali rappresenta una facoltà, non un obbligo, per i Comuni;
- che sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale ed il suo presidente, il quale, oltre che ufficiale di Governo, è organo di rappresentanza della circoscrizione e di esecuzione delle funzioni ad esso delegate dal sindaco;
- che il funzionamento dei medesimi e le loro attribuzioni sono determinati da un regolamento, deliberato dal consiglio comunale;
- che la durata in carica dei consigli circoscrizionali deve coincidere con quella del consiglio comunale e, nel caso di elezioni dirette, vi deve essere coincidenza con l'elezione del consiglio comunale;
- che la carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere comunale;
- che le funzioni sono gratuite (salvo un eventuale gettone di presenza secondo la proposta della Giunta regionale);
- che ai consigli circoscrizionali spettano funzioni consultive, in taluni casi obbligatorie;
- che ai cittadini spetta il diritto di petizione presso il consiglio comunale e presso i consigli circoscrizionali;
- che è possibile istituire uffici presso i consigli circoscrizionali.

Al contrario le diversità fra i testi, a parte alcune di scarso rilievo, riguardano:

a) elezioni dei consigli circoscrizionali: sull'argomento le tre posizioni sono le seguenti:

a 1) P.S.I. - tutti i consigli circoscrizionali sono e letti a suffragio diretto;

a 2) P.C.I. - sono eletti a suffragio diretto i consigli dei comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti, quando ad essi siano attribuiti poteri deliberativi e nei comuni con più frazioni. In tutti gli altri casi elezione indiretta da parte del consiglio comunale in proporzione dei voti ottenuti dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

Nella provincia di Bolzano garanzia della rappresentanza etnica minima anche in carenza del conseguimento del quoziente pieno;

a 3) Giunta - nella provincia di Trento: elezione diretta nei comuni con popolazione superiore ai diecimila e nei comuni con più frazioni, negli altri casi elezione indiretta.

Nella provincia di Bolzano per tutti i Comuni elezione indiretta.

b) elettorato passivo. Le proposte sono le seguenti:

b¹) P.S.I. e la Giunta - sono eleggibili gli elettori del Comune residenti nella circoscrizione;

b 2) P.C.I. - sono eleggibili tutti gli elettori del Comune (indipendentemente dalla residenza).

c) numero dei sottoscrittori delle liste di candidati.

c 1) P.S.I. - determinazione del numero da parte del regolamento comunale;

c 2) P.C.I. e Giunta - riferimento alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

d) numero delle preferenze esprimibili.

d 1) P.S.I. - una preferenza per i consigli con non più di sei componenti; due negli altri casi;

- d 2) P.C.I. - due preferenze per i consigli con non più di sei componenti; tre negli altri casi;
 - d 3) Giunta - due preferenze per i consigli con non più di quindici componenti; tre negli altri casi.
- e) funzioni di amministrazione attiva.
- e 1) P.S.I. e P.C.I. - attribuibili a tutti i consigli circoscrizionali;
 - e 2) Giunta - ai consigli circoscrizionali eletti in forma diretta.

Un particolare cenno merita l'articolo 2 del progetto del P.S.I. che riguarda la possibilità da parte del Comune di favorire in vario modo la partecipazione e il controllo popolare, anche nei Comuni che non provvedono ad istituire i consigli circoscrizionali.

La Sottocommissione ha accettato di discutere su un testo unificato predisposto d'ufficio nel quale, anche a seguito delle necessarie discussioni e degli opportuni chiarimenti, talune delle menzionate diversità sono state composte; tuttavia nè in sede di Sottocommissione, nè in sede di Commissione, si è potuto trovare unanimità su due questioni di rilievo e cioè sul sistema elettorale da adottare in provincia di Bolzano (articolo 30) e sulle iniziative ed interventi del Comune nel tema più proprio della partecipazione da svilupparsi non solo nei Comuni che danno luogo alla costituzione dei consigli circoscrizionali, ma anche negli altri (articolo 29).

Relativamente al primo problema il Gruppo della S.V.P. ha sostenuto la tesi della impossibilità di adottare il sistema di elezione diretta in quanto esso sarebbe in contrasto con l'articolo 61 dello Statuto di autonomia. Ciò in quanto - secondo la S.V.P. - i consigli circoscrizionali, non potendo configurarsi altro che come organi del Comune, devono essere costituiti con rispetto del disposto del suddetto articolo 61, il quale, come norma statutaria, non può essere sotteso da una norma ordinaria.

La eventuale elezione diretta determinerebbe, all'interno di ogni singola circoscrizione, un rapporto etnico diverso rispetto a quello esistente nel consiglio comunale e di conseguenza sarebbe palese la violazione dell'articolo 61 dello Statuto.

Inoltre come conseguenza e corollario di questa impostazione la S.V.P. ha sostenuto la tesi che a tali organi non sono delegabili funzioni di amministrazione attiva le quali spetterebbero solo ed esclusivamente agli organi tradizionali del Comune. A fronte di questa tesi altri Gruppi hanno sostenuto che l'elezione diretta e quindi la rappresentazione, all'interno dei consigli circoscrizionali, dell'effettiva realtà politica (e nel caso della provincia di Bolzano anche etnica), rappresenta un principio della legge nazionale coerente con l'obiettivo di realizzare una partecipazione e un decentramento concreto e realistico; sotto questo profilo una composizione dei consigli circoscrizionali che non rifletta gli effettivi rapporti politici tradisce le finalità della legge.

I tentativi di composizione di tali due tesi con trapposte non hanno sortito esito sicchè la votazione sull'articolo 30 ha dato i seguenti risultati:

4 voti favorevoli (Paris, Marcon, Dalsass, Oberhauser);
3 voti contrari (Ricci, Tanas, Virgili).

Anche la seconda questione - contenuta nell'articolo 29 del testo unificato - relativa ai modi con i quali i Comuni possono favorire la partecipazione, mediante la messa a disposizione di strutture ed attrezzature ai partiti, ai sindacati ed alle associazioni per lo studio e l'approfondimento di problemi generali o particolari (originario articolo 2 della proposta P.S.I.), è stata oggetto di ampio dibattito e di varie proposte intermedie ed anzi di un emendamento sostitutivo presentato dal cons. Ricci che ha ottenuto la seguente votazione:

4 voti favorevoli (Ricci, Erschbaumer, Tanas, Virgili);
2 voti contrari (Dalsass, Oberhauser);
2 astenuti (Paris, Marcon).

L'articolo 29 nel suo insieme ha sortito la seguente votazione:

5 voti favorevoli (Ricci, Erschbaumer, Marcon, Tanas, Virgili);
2 voti contrari (Dalsass, Oberhauser);
1 astenuto (Paris).

Passando ad una breve esame degli altri articoli, più significativi, si fa notare che nell'articolo 2 è

prevista la possibilità di eleggere il vicepresidente del consiglio circoscrizionale, che, nel progetto della Giunta regionale era previsto solo per la provincia di Bolzano. I presidenti dei consigli circoscrizionali possono riunirsi in conferenze per il coordinamento delle loro iniziative.

L'articolo 5 consente al consiglio comunale di attribuire, con votazione a maggioranza qualificata, funzioni di amministrazione attiva, anche ai consigli circoscrizionali nominati con elezione indiretta. I Commissari della S.V.P. si sono riservati di proporre emendamenti in aula, per sopprimere questa facoltà nei Comuni della provincia di Bolzano.

L'articolo 6, nell'ultimo comma, regola la fase transitoria, precedente all'elezione contemporanea dei consigli circoscrizionali e del consiglio comunale.

L'articolo 7 attribuisce al consiglio comunale la scelta tra la elezione diretta e quella indiretta e, nel caso di quest'ultima, stabilisce che la composizione dei consigli circoscrizionali deve adeguarsi ai voti espressi nella circoscrizione nelle ultime elezioni comunali.

Gli articoli 21 e 22 determinano le funzioni consultive e deliberative dei consigli circoscrizionali.

L'articolo 23 tratta dei controlli.

Posto in votazione finale, il disegno di legge nel suo complesso, è stato approvato con due voti favorevoli (Paris, Marcon), 1 voto contrario (Virgili), 4 astensioni (Dalsass, Oberhauser, Tanas, Ricci).

Il cons. Virgili si è riservato di presentare una relazione di minoranza.

Complessivamente la materia è stata discussa nelle sedute del 2 giugno, 14 luglio, 17 novembre, 2 dicembre, 9 dicembre 1977 della Commissione, e nelle sedute del 13 giugno, 7 luglio, 14 luglio 1977 della Sottocommissione.

Il disegno di legge unificato viene inviato al Presidente del Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter regolamentare.

PRESIDENTE: Ich ersuche den Vertreter der 2. Kommission um das Finanzgutachten.

Chiedo al rappresentante della II^a commissione per il parere finanziario.

Ha la parola il cons. Bolognani.

BOLOGNANI (D.C.):

Nella seduta del 24 febbraio 1978, la II^a commissione legislativa ha espresso parere favorevole a maggioranza (astenuuto il cons. Crespi).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat ist für 26. und 27. April ganztägig einberufen.

La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale è convocato per i giorni 26 e 27 aprile. Le sedute si protrarranno per tutto l'arco della giornata.

(Ore 17.45).